



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



CONFINDUSTRIA

Ufficio Legale e Legislativo

Il Regolamento generale del Codice dei contratti pubblici (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Esame e commento delle norme di maggiore interesse OICE
di Andrea Mascolini¹

Introduzione

Il presente commento ha lo scopo di illustrare le principali novità contenute nel nuovo Regolamento del Codice dei contratti pubblici (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, pubblicato sul supplemento ordinario n. 270 alla gazzetta ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010) in vigore dall'8 giugno 2011, con particolare riferimento alle norme sull'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, sulla validazione dei progetti, sull'appalto integrato e sul dialogo competitivo.

Unitamente al commento delle norme il lettore troverà, in nota, anche la segnalazione delle principali indicazioni interpretative fornite dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e dalla giurisprudenza.

Le principali novità per il settore dell'ingegneria e dell'architettura

- a) la validazione dei progetti viene aperta anche alle società di ingegneria che abbiano una struttura dedicata a tale attività e rispondente alle regole che saranno previste con apposito d.m. (anche per validare progetti oltre i 20 milioni potranno risultare affidatarie anche le società di ingegneria e i professionisti);
- b) l'aggiudicazione degli incarichi per servizi di ingegneria e architettura viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (formalmente non è previsto il ricorso al prezzo più basso, ancorché sia previsto nel Codice);
- c) le stazioni appaltanti dovranno fissare un limite ai ribassi sul prezzo presentabili in gara, il ribasso sul tempo non potrà essere inferiore al 20%;
- d) si potrà stabilire, nel bando, che l'apertura delle buste economiche avverrà soltanto a condizione che il concorrente abbia superato un determinato valore del punteggio per la parte tecnica;
- e) la formula per attribuire i punteggi fondata nel Dpr 554/99 sul rapporto R_i/R_{max} viene sostituita con una formula (Allegato M) che limita i ribassi eccessivi attribuendo in maniera non lineare i punteggi;
- f) le cauzioni provvisorie e definitive non potranno essere richieste quando le stazioni appaltanti affidano incarichi per la redazione del progetto e del piano di sicurezza; è quindi sufficiente la copertura assicurativa per errore e omissione della progettazione; per gli altri servizi tecnici saranno invece ammesse le richieste di cauzione provvisoria e definitiva;
- g) le stazioni appaltanti dovranno indicare le modalità di calcolo dell'importo posto a base di gara, con ciò favorendo il controllo sull'applicazione della tariffa professionale o sui cosiddetti "prezzi di mercato" per le prestazioni fuori tariffa;
- h) nell'ambito della documentazione del requisito del cosiddetto "organico medio annuo" si potranno indicare anche i consulenti a partita IVA che fatturino più del 50% in un anno nei confronti di una determinata società e (si deve trattare di soggetti che "firmino i progetti", "facciano parte dell'ufficio di direzione dei lavori", o firmino i rapporti di validazione dei progetti);
- i) i parametri per i requisiti di accesso alle gare sono stati sensibilmente ridotti; per il fatturato globale quinquennale erano da 3 a 6 volte l'importo a base di gara, adesso sono da 2 a 4, per i servizi svolti nel decennio erano da 2 a 4 e diventano da 1 a 2;
- j) nell'appalto integrato si prevede che almeno il 65 % del punteggio totale sia attribuito ad elementi di valutazione di natura qualitativa;
- k) per le verifiche sui direttori tecnici delle società di ingegneria sarà l'Autorità, su istanza della società di ingegneria, a chiedere i certificati del casellario giudiziale;
- l) viene espressamente vietato di chiedere, nell'ambito dei requisiti minimi per la partecipazione alle gare, che i servizi svolti siano relativi a opere realizzate;
- m) viene resa omogenea la procedura di affidamento di servizi di ingegneria e architettura (una sola procedura di gara oltre i 100.000 euro);
- n) viene mantenuta la valutazione sul c.d. "merito tecnico" sotto forma di "adeguatezza dell'offerta" desunta dai tre servizi "affini" ritenuti significativi dal concorrente;
- o) viene disciplinata, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, la procedura di affidamento per incarichi al di sotto dei 100.000 euro, con scelta dei cinque offerenti da un elenco "aperto" o tramite avviso di indagine di mercato, con rispetto del principio di rotazione;
- p) i livelli progettuali sono stati rivisti nell'ottica di una maggiore definizione e, quando necessario, semplificazione.

¹ Direttore dell'Ufficio legislativo e legale dell'OICE.



1. Livelli progettuali

Per quel che riguarda i contenuti dei singoli livelli di progettazione il nuovo regolamento si muove razionalizzando e specificando maggiormente la documentazione relativa alle tre fasi progettuali e ai relativi quadri economici. In sostanza si va verso una definizione più analitica dei **livelli di progettazione** (particolarmente la fase progettuale preliminare e quella definitiva), con particolare riferimento alle relazioni tecniche ed agli elaborati grafici.

Fra i diversi elementi di novità si segnala in particolare l'art. 16 sui quadri economici, laddove prevede espressamente l'accantonamento delle somme necessarie per le compensazioni dovute agli appaltatori relativamente agli aumenti eccezionali dei materiali, così da assicurare "ab initio" la disponibilità finanziaria per l'adeguamento del prezzo dei materiali.

Un'altra disposizione cui occorrerà prestare particolare attenzione è quella dell'art. 26, comma 1 (lettera l) in cui si stabilisce che tra i documenti costituenti il progetto definitivo deve obbligatoriamente essere presente una relazione sulle interferenze e, per ogni interferenza, la specifica soluzione del problema, con definizione dei relativi costi e tempi.

La norma imporrà al progettista un'attenta analisi della situazione di fatto in cui si interviene e, valutando quindi ogni possibile interrelazione del progetto con attraversamenti, sottoservizi, ecc..

Da segnalare inoltre:

- l'art. 32, sul computo metrico estimativo, nell'ambito della progettazione definitiva, che, relativamente agli elementi di composizione dei prezzi, porta dal 15 al 17% la percentuale massima delle spese generali (la minima è al 13%). Lo stesso articolo individua, espressamente elencandole, le voci di spesa che rientrano nel concetto di spese generali;
- l'art. 39, che, al comma 3, prevede il quadro di incidenza della manodopera, documento sintetico, diretto a considerare la congruità del costo del lavoro con riferimento allo specifico contratto. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera e viene considerato dalla stazione appaltante anche ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta.



2. Verifica e validazione dei progetti

Gli articoli che vanno dal 44 al 59 attuano gli articoli 96, comma 3 e 112, comma 5 del Codice, e sostituiscono le tre norme del Dpr 554/99 (46-48) che fino ad oggi hanno disciplinato la materia della validazione dei progetti.

Si tratta di disposizioni messe a punto da molto tempo, quando si elaborò la prima bozza del nuovo regolamento che doveva sostituire il Dpr 554/99, prima ancora dell'emanazione del Codice e che si pensava potessero essere contenute in un decreto ministeriale a sé, indipendente dal regolamento attuativo della legge Merloni, prima, e del Codice, dopo.

Un apposito regolamento per la verifica del progetto era infatti già previsto dall'articolo 30, comma 6 della legge n. 109/1994, come modificato dall'articolo 7 - comma 1 lettera t) - della legge n. 166/2002; la disposizione è ora riportata al citato articolo 112, comma 5, del codice.

Dopo l'approvazione del Codice si optò per la riconduzione di queste disposizioni (già predisposte in sede ministeriale e di Consiglio Superiore dei lavori pubblici) nell'alveo del regolamento generale, dove adesso trovano posto unitamente a tutti gli altri regolamenti vigenti all'epoca della abrogata legge Merloni.

L'importanza di questa parte del Regolamento risiede nel fatto che viene data sostanza e compiutezza ad una disciplina che, fino ad oggi, è stata in larga parte inattuata con deleteri effetti dal punto di vista della affidabilità dei progetti, in particolare modo per quelli redatti all'interno delle amministrazioni pubbliche.

Si chiarisce innanzitutto (art. 45) quale è lo **scopo della verifica**: controllare “la completezza della progettazione, la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, i presupposti per la curabilità dell'opera nel tempo, la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso, la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti, la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori, l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati, la manutenibilità delle opere, ove richiesto”.

La parte di particolare interesse ai fini associativi è quella riguardante i soggetti che possono svolgere questa attività quando le amministrazioni decidono di affidarla all'esterno.

Fino ad oggi, infatti, la validazione dei progetti è stata riservata ad un numero ristretto di società di validazione, accreditate dal Sincert; con le nuove norme si crea invece uno spazio di attività anche per altri soggetti:

Per la **validazione “esterna”**, nei casi di carenza di organico e di cui al comma 1 dell'articolo 48, si prevede quindi l'affidamento tramite procedura di gara ad uno dei seguenti soggetti:

- a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e C accreditati da enti di accreditamento ai sensi della normativa europea (ISO/IEC 17020) da enti di accreditamento europei, ovvero dal Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore ll.pp.;
- b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, oltre agli Organismi di ispezione accreditati in base al punto precedente, anche a professionisti, società di professionisti e società di ingegneria dotati di sistema interno di controllo di qualità ex ISO 9001, accertato da organismi di certificazione.

Va notato, nel caso di cui al punto b), che per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro (se si tratta di opere puntuali) o inferiore alla soglia comunitaria (se si tratta di opere a rete), i professionisti, le società di professionisti e le società di ingegneria sono esentati dal possesso della certificazione di qualità.

Inoltre va segnalato che i soggetti cui può essere affidata la validazione devono garantire **l'assoluta separazione** sul piano tecnico e procedurale tra attività ispettive e altre attività potenzialmente in conflitto (ad esempio la progettazione), non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità rispetto al progetto da verificare e non devono avere avuto negli ultimi tre anni precedenti rapporti di tipo professionale o commerciale con il progettista (e impegnarsi a non averne per i successivi tre anni).

E' importante rilevare che comunque tutta la disciplina sull'accreditamento dei soggetti di cui al punto a) sarà dettata con un **apposito regolamento** del Ministero delle infrastrutture da emanarsi **entro sei mesi** dall'entrata in vigore del regolamento generale (art. 46, comma 2).

Il regolamento stabilisce inoltre quando la **verifica** si svolge **all'interno dell'Amministrazione** e articola la disciplina secondo tre fasce di importi.

In particolare si prevede che la verifica sia svolta da:

- a) per **lavori di importo superiore a 20 milioni di euro**, l'unità tecnica interna accreditata come Organismo di ispezione di tipo B dal Servizio tecnico del Consiglio superiore ll.pp. o da enti di accreditamento europei (tra i quali il Sincert);
- b) per **lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro**, oltre all'unità tecnica di cui al punto a), anche gli uffici tecnici interni dotati di sistema interno di controllo di qualità (se il progetto è stato redatto all'interno), oppure gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti se il progetto è stato svolto all'esterno. Peraltro si segnala come gli uffici tecnici siano esentati dal possesso del sistema di controllo interno per un periodo di tre anni;
- c) per **lavori di importo inferiore a 1 milione di euro** (se si tratta di opere puntuali) e per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (se si tratta di opere a rete), il responsabile del procedimento (se non è stato anche progettista) e l'ufficio tecnico interno, anche non dotato di sistema di controllo di qualità.

Fra gli **adempimenti** che fanno capo al soggetto affidatario delle attività di verifica si possono segnalare: la verifica del dimensionamento dell'opera e della correttezza delle misure, (anche a campione o per categorie prevalenti); il controllo dei costi parametrici assunti a base di calcolo della spesa che devono essere in linea con la qualità dell'opera, il controllo sui prezzi unitari di riferimento (che devono risultare da prezziari aggiornati), la verifica sul computo metrico estimativo, che deve comprendere tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e corrispondere agli elaborati grafici; l'obbligo di accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

Le nuove norme prevedono che il validatore debba stipulare una **polizza di responsabilità civile** professionale, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica.

Per quanto attiene alle **procedure di scelta dei soggetti esterni incaricati della verifica**, il regolamento stabilisce (articoli 49 - 51) come debba svolgersi l'iter di affidamento che, complessivamente, fa capo al responsabile del procedimento.



Quest'ultimo ha il compito di stimare i **corrispettivi** facendo riferimento alla tabella B6 del d.m. 4 aprile 2001 (per la validazione interna il compenso per i tecnici interni è rapportato alla tabella B6 “nella misura individuata da ogni stazione appaltante”); la scelta di fare riferimento alla tabella B6 del decreto ministeriale appare coerente con l'impostazione seguita anche per gli altri affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e con la determinazione n. 5/2010 dell'AVCP che ha suggerito alle stazioni appaltanti di prendere come base per il calcolo delle competenze il d.m. 4 aprile 2001, ritenute “adeguate” dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

I **requisiti** per l'ammissione alle gare di validazione sono rapportati agli ultimi 5 anni, sia per quel che attiene al fatturato globale per servizi di verifica, sia per lo svolgimento dei due servizi “di punta”, pari ciascuno ad almeno la metà di quello oggetto di affidamento e di natura analoga.

Da notare che l'**articolo 357, comma 19** introduce un opportuno periodo transitorio di tre anni dall'entrata in vigore del regolamento al fine di consentire a soggetti che non abbiano specifici requisiti progressi nell'attività di verifica dei progetti, di partecipare alle gare.

In base alla norma transitoria, il fatturato potrà quindi essere dimostrato anche con riguardo alla progettazione, direzione lavori o collaudo e i servizi di punta con riguardo a quattro servizi analoghi (dal punto di vista della tipologia di opera, dovrebbe intendersi) di progettazione, direzione lavori o collaudo.

La procedura di affidamento sarà gestita, in analogia alle procedure previste per i servizi di ingegneria, dall'articolo 261, commi da 1 a 3, a secondo che l'importo sia inferiore a 100.000 euro (si applica in questo caso l'articolo 267), compreso fra 100.000 e la soglia di applicazione della normativa comunitaria pari a 193.000 euro e oltre i 193.000 euro.

L'**atto di validazione**, nel quale è riportato l'esito della verifica, è firmato dal responsabile del procedimento e deve riferirsi al rapporto conclusivo di verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Se il responsabile del procedimento non è d'accordo con le risultanze della verifica, deve specificare i motivi.

3. L'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

3.1 Premessa

La parte terza (da 252 a 270) del Regolamento è quella che disciplina i **servizi d'architettura ed ingegneria**, riprendendo e razionalizzando le norme del precedente Dpr 554/99 che vanno dagli articoli 50 a 70.

Va notato che le nuove norme differiscono in alcuni casi anche in maniera sensibile dal precedente Dpr del 1999 (si veda ad esempio la disciplina al di sotto dei 100.000 euro) e tengono conto delle novità normative intervenute dal 2000 ad oggi a livello di legislazione primaria e di giurisprudenza. Ciò vale sia per la normativa di settore (le tre versioni del Codice hanno infatti apportato più di una modifica alla precedente disciplina che faceva capo all'articolo 17 della Legge Merloni), sia per altre normative come la "Legge Bersani" che è intervenuta in materia di compensi professionali.

Va inoltre dato atto di come il regolamento abbia anche recepito i contenuti della circolare 16 novembre 2007 del Ministero delle infrastrutture (predisposta con il contributo fondamentale dell'OICE che l'aveva richiesta più volte per fornire indicazioni utili alle amministrazioni per gli aspetti tariffari e di gestione delle gare) e risulti coerente con molti dei contenuti della determinazione n. 5/2010 dell'AVCP.

3.2 Norme di carattere generale (articoli 252-260: requisiti società, consorzi, concorsi, subappalto)

L'articolo 252 (**Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**), nel disciplinare le **attività da affidare e i soggetti affidatari**, prevede innanzitutto un richiamo alle due norme del Regolamento (artt. 9 e 10) in materia di responsabile del procedimento allo scopo di stabilire uno stretto legame fra le competenze e le funzioni del responsabile unico del procedimento² che sovrintende anche alla fase di progettazione (vedasi il comma 3 dell'articolo 9, ad esempio).

Il secondo comma delimita l'ambito oggettivo (oggetto dell'affidamento) e soggettivo (soggetti affidatari) della disciplina della parte terza del Regolamento, cioè dell'intera disciplina in materia di affidamento di appalti di servizi di ingegneria e architettura.

In particolare, per quanto riguarda il profilo soggettivo, il secondo comma dell'articolo 252 nell'elencare **i soggetti che possono risultare affidatari di incarichi di servizi di ingegneria e architettura** (professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di ingegneria e di società di professionisti, raggruppamenti fra progettisti) adegua la formulazione della norma regolamentare del '99 alle modifiche intervenute a livello

² Determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: "al responsabile unico del procedimento è affidata la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto (progettazione, affidamento, esecuzione), affinché esso risulti condotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati. In particolare, in materia di progettazione, al responsabile unico del procedimento è demandato il compito di redigere il documento preliminare alla progettazione e di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. Pertanto, gli eventuali soggetti esterni individuati possono supportare il responsabile unico del procedimento nelle sue attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la progettazione è compito di esclusiva competenza del progettista".

primario, inserendo anche i consorzi stabili di società di ingegneria e di professionisti fra gli affidatari di incarichi di progettazione.

Dal punto di vista oggettivo³, così come accaduto con l'articolo 50 del Dpr 554/99, il regolamento fa propria la nozione comunitaria di **servizi tecnici di ingegneria e architettura**⁴ come nozione-base che raggruppa l'intero universo dell'attività professionale che si svolge intorno alla "produzione" di un progetto e delle altre attività tecnico-amministrative.

Correttamente, il regolamento supera la nozione di "attività professionale", tipica del nostro ordinamento civilistico, e prende in considerazione la nozione di "servizi" mostrando di recepire in toto il significato che lo stesso Trattato europeo attribuisce a tale nozione, all'interno della quale sono comprese anche le "attività delle libere professioni". Se vogliamo questa impostazione potrebbe anche essere considerata marginalmente, come dato puramente formale, ma deve invece essere notata e considerata attentamente in quanto rappresenta un segnale ben preciso e chiaro che elimina alla fonte ogni possibile distinzione fra attività professionale e attività di servizi, spesso impiegata - ormai sempre più residualmente - per sostenere la natura fiduciaria insita nella prima che, quindi, non potrebbe essere sottoposta a regole ad evidenza pubblica relativamente alla scelta del prestatore d'opera professionale.

Nell'elencare e specificare il **contenuto della nozione di servizi di ingegneria e architettura**, nozione di rilievo in quanto ad essa si fa riferimento laddove si definiscono i requisiti minimi di partecipazione (art. 263), la norma regolamentare specifica che anche la direzione dei lavori e le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, gli altri servizi tecnici (da vedersi come nozione di "chiusura"), nonché le attività di analisi di laboratorio, prove di carico e controlli (attività non previste nel precedente regolamento), possono essere affidate a terzi in caso di carenza di organico della stazione appaltante o di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione, o in caso di interventi di speciale complessità. La precisazione potrebbe sembrare superflua, anche perché è il Codice stesso a prevedere (art. 90, comma 1) che la direzione dei lavori possa essere affidata a terzi, ma è apparsa necessaria in quanto nell'articolo 50 del Dpr 554/99 (sostituito dall'articolo 252 del nuovo Dpr 207/2010) la direzione dei lavori non era formalmente richiamata (anzi, per la verità, la Corte dei conti, in fase di registrazione del provvedimento, nel 2000, non ammise le parole "direzione lavori" alla registrazione). Con il nuovo Regolamento, quindi, si attua fedelmente il dettato normativo del Codice e si rendono applicabili anche all'attività di D.L. le disposizioni procedurali previste dal titolo sull'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Il comma 3 riprende la formulazione del Codice sulla casistica che giustifica il **ricorso ai concorsi di progettazione** (art. 91, comma 5) inserendo però, come novità, l'**obbligo per le stazioni appaltanti di motivare per quali ragioni abbiano scelto di utilizzare la procedura dell'appalto di servizi** in luogo del concorso. L'obbligo di motivazione si applica alle "opere di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo e tecnologico", come definite

³ Determinazione dell'AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: "Con deliberazione n. 385/2001, l'Autorità ha chiarito che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 50 (oggi art. 252 del DPR 207/2010) del Regolamento attuativo, tutte le attività di progettazione di opere e lavori pubblici finalizzate alla redazione dei progetti, consistenti nel tipo e numero di elaborati individuati per i singoli livelli di progettazione - preliminare, definitivo ed esecutivo - dagli articoli da 18 a 45 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., nonché l'attività di direzione lavori e quelle di tipo accessorio connesse alla predetta attività di progettazione elencate nell'articolo 17, commi 1 e 14 quinquies della legge quadro (oggi, articolo 90, comma 1 ed articolo 91, comma 3, del Codice)".

⁴ Il riferimento è ai servizi della categoria CPC 867attinenti attinenti all'ingegneria e all'architettura anche integrata, come specificati dalla classificazione CPV 74200000-1 e seguenti. Non sono citati i servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica che, pertanto, saranno oggetto della generale disciplina in materia di appalti di servizi del Codice e del Regolamento.

all'articolo 3, comma 1, lettera l del regolamento. Pertanto per le altre tipologie di opere, per le quali tale "particolare rilevanza" non viene ritenuta esistente, l'obbligo di motivazione della scelta non appare applicabile.

Viene poi ripresa la norma del Dpr 554/99 (comma 2, art. 50) concernente la **nozione di prestazione professionale**, normale, speciale e accessoria, ma non viene riportata la disposizione sull'adeguamento degli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi che si effettuava sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale. La scelta effettuata dal Ministero delle infrastrutture è da porre in relazione alla riduzione (fino al 50%) di alcuni dei requisiti di partecipazione alle gare previsti dall'articolo 263 e alla necessità di semplificazione procedurale.

L'ultimo comma dell'articolo 252 disciplina la materia del **subappalto**, stabilendo un richiamo all'articolo 91, comma 3 del Codice, che pone il divieto di subappalto⁵ ad eccezione delle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, dei sondaggi, misurazioni e picchettazioni, nonché alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione della relazione geologica, e della redazione grafica degli elaborati progettuali. Viene inoltre stabilito l'obbligo dell'affidatario di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 118 del Codice.

A tale riguardo va segnalato che il rinvio rende applicabile, laddove si proceda al subappalto di alcune prestazioni, una serie di condizioni quali, fra gli altri, l'obbligo di dichiarare le parti affidabili in subappalto, di depositare il contratto di subappalto e la certificazione dei requisiti del subappaltatore in relazione alla parte affidata in subappalto, l'obbligo di trasmissione entro 20 giorni dalla data di pagamento, delle fatture quietanziate del subappaltatore, l'obbligo di trasmissione del DURC alla stazione appaltante ai fini del pagamento dei corrispettivi, oltre alla responsabilità solidale con il subappaltatore per gli adempimenti in materia di sicurezza e per l'applicazione delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito nei CCNL da parte di subappaltatori ai loro dipendenti.

Appare però difficile comprendere come possa essere coordinato, con il comma 3 dell'articolo 91 del Codice, l'ultimo comma dell'articolo 118, richiamato dall'articolo 264; infatti il comma 12 dell'articolo 118 del Codice stabilisce che "ai fini dell'applicazione dei commi precedenti", cioè ai fini dell'applicazione degli obblighi e divieti in materia di subappalto, per le forniture e i servizi "non si configura come attività affidata in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi". Sarebbe quindi che attività specialistiche come quelle ammesse dall'articolo 91, comma 3 come affidabili in subappalto, possano sfuggire all'applicazione degli obblighi e divieti di cui all'articolo 118, laddove affidate a professionisti singoli ("lavoratori autonomi").

L'unica chiave di lettura che potrebbe spiegare l'apparente mancato coordinamento fra le due norme del Codice richiamate dall'articolo 264 è quella che pone in un rapporto di specialità l'articolo 91, comma 3, rispetto al più generale articolo 118; in sostanza la norma sul subappalto nel campo dei servizi di ingegneria assumerebbe un carattere di norma speciale già nel Codice, di modo che il richiamo effettuato dal regolamento deve essere interpretato come richiamo agli obblighi e ai divieti

⁵ Determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: "principio da tenere in considerazione è quello previsto dall'articolo 91, comma 3, del Codice in base al quale non è consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione della relazione geologica (che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e geotecniche): conseguentemente, il bando deve prevedere che, nel gruppo di progettazione, sia presente almeno un geologo, ove siano necessarie tali prestazioni".

che il progettista deve seguire e non al “cosa” può essere subappaltato, già definito all’articolo 91, comma 3.

L’articolo 253 (Limiti alla partecipazione alle gare) riproduce, nei primi quattro commi le stesse disposizioni dell’articolo 51 del Dpr 554/99: il divieto di partecipare in più raggruppamenti alla stessa gara e di partecipare singolarmente e come componenti di un raggruppamento o di un consorzio stabile (divieto esteso anche ai professionisti che fanno parte di società di ingegneria o di società di professionisti di cui siano soci, amministratori, dipendenti, consulenti o collaboratori) e l’obbligo per le stazioni appaltanti di escludere, nei casi precedenti, entrambi i soggetti.

Viene invece modificata la norma (comma 5) sul **giovane professionista** che deve essere sempre “presente” nei raggruppamenti di progettisti.

Sul punto la giurisprudenza⁶ si era già espressa in senso negativo (per tutte CdS, V, n. 6347 del 24 ottobre 2006) e il Regolamento correttamente recepisce tale orientamento prevedendo che per società di ingegneria e di professionisti il progettista “presente” nel raggruppamento (quindi presente e non in associazione temporanea) può essere tale anche se è un socio, amministratore, dipendente o consulente (in questo caso, se il G.P. è un consulente, occorrerà fare riferimento anche alla norma di cui all’articolo 254, comma 3, lettera d).

Il Regolamento stabilisce infatti che, per soddisfare il requisito della “presenza” in un raggruppamento, da un lato non è necessario che il giovane professionista sia associato direttamente nel raggruppamento, con le relative responsabilità, e dall’altro è ammissibile soddisfare il requisito se si dimostra che, nell’ambito delle società che costituiscono il raggruppamento esiste un professionista con meno di 5 anni di abilitazione professionale, iscritto all’albo e legato alla società da uno dei rapporti indicati dalla norma del regolamento (anche come consulente su base annua).

Un ulteriore profilo, teso a qualificare la presenza del **giovane professionista**, sul quale occorre porre attenzione è che il G.P. deve essere “presente” nella funzione di “**progettista**”, con ciò rendendo palese che ad esso debbano essere affidati specifici compiti e responsabilità progettuali che non potranno che tradursi nella firma degli elaborati progettuali.

L’articolo 254 (Requisiti delle società di ingegneria), riproduce, con alcuni adattamenti l’articolo 53 del Dpr 554/99.

Va premesso che i requisiti indicati dalla norma regolamentare devono essere soddisfatti “**ai fini dell’affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo**” e quindi nel solo ambito “pubblico”, cioè quando le stazioni appaltanti tenute all’applicazione del Codice e del regolamento intendono affidare incarichi aventi ad oggetto un servizio di ingegneria e architettura relativo alla realizzazione

⁶ Determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: “Occorre chiarire (sul punto, si veda C.G.A. Sicilia, 2 marzo 2009, n. 95; Consiglio di Stato, sezione V, 24 ottobre 2006, n. 6347; T.A.R. Veneto, sezione I, 30 maggio 2005, n. 2231; T.A.R. Liguria, sezione II, 22 giugno 2002, n. 705; T.A.R. Umbria, 2 maggio 2002, n. 242) che “la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione” non comporta per il giovane professionista la necessità di essere parte contrattuale del raggruppamento. La giurisprudenza ha, infatti, affermato che è sufficiente, al fine di dimostrare la sua “presenza” nel raggruppamento, che egli faccia parte (come collaboratore o dipendente) di una delle strutture che danno luogo al raggruppamento. Si tenga conto, tuttavia, che nell’emanando regolamento di attuazione del Codice è previsto che il giovane professionista debba partecipare quale progettista al raggruppamento (articolo 253, comma 5)”.



di un lavoro pubblico.

Ciò significa, come peraltro autorevolmente chiarito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici⁷ che una società operante nell'ambito privato non ha l'obbligo di nomina del **direttore tecnico**, previsto invece dal comma 1 per tutte le società di ingegneria che ambiscono a risultare affidatarie di servizi di ingegneria e architettura da amministrazioni aggiudicatrici; tale obbligo deve invece essere soddisfatto nei trenta giorni successivi alla prima partecipazione ad una gara pubblica (si veda quanto riportato alla nota 9).

Per le società di ingegneria operanti nel settore pubblico viene quindi confermata la necessità di nominare (attraverso qualsiasi atto idoneo a vincolare la società: delibera assembleare; atto di nomina da parte di soggetto munito di poteri di rappresentanza, ecc.) un direttore tecnico :

- con **laurea** in ingegneria o architettura o nella disciplina tecnica attinente all'attività prevalente della società;
- abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni;
- iscritto all'albo al momento della nomina;
- incaricato di **collaborare** alla definizione degli obiettivi strategici della società, di collaborare e **controllare** le prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, **controfirmando gli elaborati**.

Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente **abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto** (principio di reciprocità) , ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

Inoltre, il direttore tecnico è consultato in modo formale, dall'organo di amministrazione della società ogni volta che:

- si definiscono gli indirizzi relativi all'attività di progettazione;
- si decide la partecipazione ad una gara;
- si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

⁷ Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2006 : "...si deve, poi, sottolineare che l'art. 53 del regolamento precisa che i requisiti organizzativi delle società di ingegneria e gli obblighi informativi cui le stesse sono tenute devono essere soddisfatti " *Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo*". Essi rilevano, dunque, solo ai fini dell'affidamento di un incarico di progettazione da parte di una stazione appaltante, escludendo conseguentemente dal relativo assoggettamento tutte quelle società operanti esclusivamente nel settore privato.

La società di ingegneria avrà poi l'**obbligo di predisporre e tenere aggiornato un organigramma**⁸ che dovrà essere relativo ai soggetti che svolgono funzioni professionali e tecniche all'interno della società e dovrà essere inviato all'AVCP⁹.

All'interno dell'organigramma potranno essere indicati, oltre ai soci, agli amministratori e ai dipendenti, anche i **consulenti "su base annua muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione dei lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo** risultante dall'ultima dichiarazione IVA".

La disposizione rappresenta una novità rispetto alla precedente norma del Dpr 554/99 ed è stata soggetta a numerosi adeguamenti nelle diverse bozze del regolamento che sono circolate in questi ultimi anni.

Occorreva, infatti, risolvere il problema dell'esclusività del rapporto del professionista con la società, elemento che avrebbe portato ad una elusione della normativa sul lavoro subordinato.

⁸ Determinazione AVCP n. 7 del 16 novembre 2006: "Per quanto riguarda gli obblighi di informazione, gli articoli 53, comma 3 e 54 del D.P.R. 554/99, prevedono a carico delle società di ingegneria, ivi comprese quelle ricadenti nel disposto dell'articolo 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle società professionali l'obbligo di comunicazione all'Autorità dei dati relativi all'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento delle funzioni professionali, tecniche e di controllo della qualità nonché dei relativi costi da evidenziare in apposito allegato al conto economico. Il suddetto obbligo di comunicazione riguarda anche l'espletamento di attività ulteriori rispetto a quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica di cui all'articolo 50 del medesimo D.P.R. 554/99. Tuttavia, ai fini della verifica dell'obbligo alla trasmissione degli elementi informativi previsti dalla norma, appare decisiva la circostanza che le prestazioni svolte dalla società rientrino nei servizi di ingegneria e architettura così come dettagliati nella classificazione delle attività operata dall'Autorità e rinvenibile nella sezione - Società d'ingegneria e professionali - sul sito istituzionale. Tuttavia, le società di ingegneria possono legittimamente svolgere anche altre attività. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni successiva variazione, devono essere comunicate all'Autorità entro 30 giorni. ... *omissis* .. L'Autorità ha provveduto nell'anno 2000, alla costituzione di un apposito casellario informatizzato delle società di ingegneria e professionali. Tale Casellario, implementato sulla scorta dei dati conoscitivi autodichiarati dalle società di ingegneria e di professionisti, costituisce una banca dati alla quale deve essere riconosciuta efficacia di pubblicità notizia, rappresentando tra l'altro, un utile strumento di consultazione per gli operatori del mercato. Le società di ingegneria e professionali che accedono al sistema informativo dell'Autorità - "sezione Società d'Ingegneria e Professionali" - dopo aver ricevuto i codici identificativi di accesso, sono tenute ad effettuare le suddette comunicazioni riguardanti: l'organigramma della società; le attività svolte attinenti l'architettura e l'ingegneria; (art. 50 del D.P.R. n. 554/99) e le eventuali attività diverse (art. 53 del D.P.R. n. 554/99); la capacità economica e finanziaria (costo della struttura per la progettazione e fatturato delle attività relative ai servizi di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 554/99)".

⁹ In ordine alle indicazioni che l'AVCP ha fornito con la deliberazione n. 7 del 16 novembre 2006 si richiamano le seguenti considerazioni conclusive del Consiglio dell'AVCP: "Il Consiglio dispone quanto segue:

1) le società di ingegneria, ivi comprese quelle ricadenti nel disposto dell'articolo 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248, e le società professionali nonché i consorzi stabili di società d'ingegneria e professionali di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e), f) ed h) del Codice, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del DPR 554/99, che operano nel settore pubblico, debbono comunicare i propri dati all'Autorità;

2) i soggetti di cui al precedente punto 1) di nuova costituzione che intendono operare nel settore pubblico sono tenuti agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 53 e 54 del DPR 554/99 entro 30 giorni dalla loro costituzione;

3) le società di ingegneria e professionali nonché i consorzi stabili di società d'ingegneria e professionali di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e), f) ed h) del Codice, già operanti nel settore privato ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del DPR 554/99, che intendano partecipare a gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 50 del DPR 554/99, sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui al precedente punto 1) entro 30 giorni dalla prima partecipazione ad una procedura di affidamento dei predetti servizi;

4) non sono tenuti all'obbligo di comunicazione all'Autorità le associazioni tra professionisti, gli studi associati, nonché gli studi professionali;

5) restano confermate per i soggetti richiamati ai punti precedenti le modalità di trasmissione dei dati, il contenuto della scheda informativa e le indicazioni operative per la compilazione della stessa già pubblicate sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo web <http://www.avcp.it>, nella sezione "Società di ingegneria e professionali".

La soluzione individuata consente di dare maggiore flessibilità organizzativa alle società e fa sì che soggetti che operino in regime professionale (prevalente) con la società possano apparire nell'organico medio che, come si vedrà, costituisce uno dei termini di riferimento ai fini della prova dei requisiti di qualificazione alle singole gare.

Non tutti i consulenti che abbiano rapporti prevalenti con la società possono essere inseriti nell'organigramma perché anche in questo caso, come per il "giovane professionista", il regolamento fa riferimento a soggetti che svolgono per la società precise attività (progettano, fanno parte dell'ufficio di direzione lavori o firmano i rapporti sulla verifica dei progetti, laddove la società abbia conseguito un incarico di tale natura alla luce delle nuove norme sulla validazione introdotte dal Regolamento).

Oltre ai consulenti con partita IVA la norma richiama anche i **collaboratori a progetto** "in caso di soggetti non esercenti arti e professioni", volendo significare che in tale ambito possono essere presi in considerazione figure come, ad esempio, i disegnatori che non siano iscritti ad un albo professionale.

Dall'organigramma si dovranno desumere anche i compiti specifici e le singole responsabilità di questi soggetti, allo scopo di rendere palese la percentuale di tecnici che sono utilizzati all'interno della società, perché è proprio con riguardo a questi profili professionali che, come accennato, in sede di gara si dovranno valutare i requisiti di capacità tecnico-professionale delle società.

Ciò vale a maggiore ragione quando si è in presenza di società di ingegneria che svolgono anche attività di *engineering and contracting* dove in effetti la componente dedicata agli aspetti realizzativi dell'opera potrebbe anche essere rilevante. In questi casi, quindi, il regolamento prevede che nell'organigramma sia indicata la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla prestazione di servizi di ingegneria e architettura, con una altrettanto espressa indicazione dei relativi costi in apposito allegato al conto economico della società. All'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, oltre all'organigramma e ad ogni sua variazione, dovrà anche essere trasmessa l'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di ingegneria e architettura.

Il comma 4 dell'articolo 254 rappresenta invece una novità e risponde alla necessità di evitare che la società di ingegneria possa trovarsi in una situazione di esclusione dalla gara, per falsa dichiarazione, quando si trova ad effettuare **dichiarazioni in sede di gara relativamente ai direttori tecnici**, limitatamente ai certificati del casellario giudiziale o alle visure di cui al Dpr 313/2002.

L'**articolo 255 (Requisiti delle società professionali)** riproduce fedelmente, con l'adeguamento relativo ai consulenti su base annua a partita IVA e ai collaboratori a progetto, la norma del Dpr 554/99.

L'**articolo 256 (Requisiti dei consorzi stabili di società di ingegneria e di società di professionisti)** rappresenta una innovazione rispetto al testo regolamentare precedente che non poteva disciplinare tali soggetti, introdotti dopo il varo del Regolamento della Legge Merloni, dalla legge 166/2002 (c.d. "Merloni-quater") nel novero dei soggetti che possono risultare affidatari di incarichi di progettazione, prevedendo un mero rinvio alle disposizioni dell'allora vigente articolo 12 della legge Merloni.

Oggi questa tipologia di consorzi stabili è disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 90 del Codice che ammette la loro partecipazione alle gare sia in forma singola, sia in raggruppamento con altri progettisti, risolvendo un problema di coordinamento normativo che, fino al terzo decreto

correttivo, impediva ai concorsi di presentarsi anche in raggruppamento con altri soggetti (l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con il parere n. 64 del 28 febbraio 2008, aveva anticipato la soluzione normativa al mancato coordinamento fra la lettera g) e la lettera h) della citata norma).

Il Regolamento aggiunge alla disciplina del Codice una norma che specifica le modalità attraverso le quali i consorzi stabili di società di ingegneria e di società di professionisti dimostrano i requisiti di ammissione alle gare.

Nel Codice e in particolare nella disposizione di cui alla citata lettera h del comma 1 dell'articolo 90, non è infatti espressamente chiarita la questione delle modalità di partecipazione alle gare dei consorzi stabili di società di ingegneria e di professionisti, ancorché si potrebbe dedurre, dalla succinta disciplina, che i consorzi **si qualificano con la somma dei requisiti dei singoli consorziati**.

Il dubbio viene però levato dalla nuova disposizione regolamentare che ribadisce il concetto che sono i consorziati, sommando i propri requisiti, a qualificare il consorzio stabile; si precisa inoltre che, a tale fine, si possono prendere in esame i requisiti delle singole consorziate maturati nei cinque o dieci anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara.

La nuova norma, inoltre, prevede che anche il consorzio stabile di società di ingegneria e di società di professionisti, sia soggetto agli obblighi di comunicazione all'Autorità previsti per le società di ingegneria dall'articolo 254.

Importante, per quel che attiene ai requisiti che possono essere richiesti per la partecipazione alle gare in caso di consorzi stabili, è la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 261 ove si chiarisce espressamente che **non possono essere richiesti requisiti minimi in capo alle società consorziate**, che devono essere trattate alla stessa stregua delle mandanti dei raggruppamenti temporanei di progettisti.

L'**articolo 257 (Penali)** riproduce la disposizione del precedente regolamento in materia di **penali**, ad eccezione della precisazione dell'ultimo comma.

Si stabilisce in primo luogo il principio dell'**obbligatorietà** dell'inserimento, all'interno del disciplinare di incarico, delle **clausole penali** per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

In secondo luogo si attribuisce al responsabile del procedimento il compito di quantificare i termini di adempimento delle prestazioni; questo importante compito rileva addirittura nella fase di gara quando è possibile che il fattore tempo sia oggetto di ribasso da parte dei concorrenti.

Per stabilire i termini di adempimento delle prestazioni contrattuali il responsabile del procedimento dovrà tenere conto della natura dell'intervento, della sua complessità, del livello qualitativo che dovrà raggiungere.

La definizione delle penali dovrà essere presente quindi già nel documento preliminare alla progettazione, di competenza del responsabile del procedimento e varierà in una misura compresa fra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo professionale (come sarà quantificato dopo l'aggiudicazione), con un limite massimo complessivo del 10%.

Al quarto comma si richiama la disposizione dell'articolo 145, comma 5 ultimo periodo che ammette la possibilità di derogare al principio generale dell'applicazione delle penali anche per singoli importi in caso di esecuzione della prestazione articolata in più parti.

L'**articolo 258 (Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e di progettazione)**, nel definire i compiti delle commissioni che devono valutare gli elaborati prodotti durante i concorsi di idee e per i concorsi di progettazione introduce alcune nuove disposizioni che forniscono delle indicazioni procedurali sull'operato delle commissioni, in parte recependo anche norme delle direttive europee.

Si prevede innanzitutto che vi possa essere, per interventi di particolare rilevanza, una attività di **analisi degli aspetti formali e tecnici** affidata ad una "commissione istruttoria" composta da tre dipendenti della stazione appaltante o da consulenti esterni (a tale proposito l'affidamento di tali consulenze

dovrebbe essere sottoposto alle regole stabilite dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A. riguardante il ricorso alle collaborazioni occasionali e ai contratti di co.co.pro. e alle successive precisazioni fornite dai dicasteri interessati).

Vengono poi stabilite con una certa precisione le attività che la commissione giudicatrice deve porre in essere nelle diverse sedute, dall'acquisizione delle relazioni della commissione istruttoria, all'esame e alla valutazione dei progetti, all'eventuale audizione dei concorrenti, alla redazione dei verbali.

L'**articolo 259 (Concorsi di idee)**, così come lo era l'articolo 58 del precedente regolamento (va invece notato che l'articolo 57 del Dpr 554/99 adesso non si trova più nel regolamento del Codice, bensì direttamente nel Codice stesso all'articolo 108), detta alcune disposizioni inerenti lo svolgimento di questi concorsi (finalizzati ad una valutazione comparata "di una pluralità di soluzioni su temi di paesaggio, ambiente, urbanistica, architettura, ingegneria e tecnologia); pertanto la disciplina dei concorsi di idee deve ricavarsi dal combinato disposto della disposizione del Codice (art. 108) e del Regolamento (art. 259).

Il Codice prevede che "nei limiti della compatibilità" ai concorsi di idee si applichino le norme previste per i concorsi di progettazione (da 99 a 110) che, a loro volta, discendono dalle direttive comunitarie.

In base alla nuova disciplina sembra che, proprio con riguardo al rinvio alle norme sui concorsi di progettazione, sarà **possibile svolgere anche i concorsi di idee in due gradi** (per determinati interventi, rilevanti e complessi).

Dal punto di vista procedurale appare difficile che si possa superare quanto era previsto nel precedente regolamento, quando il concorso di idee doveva essere effettuato con la procedura del pubblico incanto, quindi senza "preselezione" dei candidati. Se infatti è vero che il richiamo alle norme sui concorsi di progettazione ammetterebbe la possibilità di applicare anche l'articolo 105 del Codice in materia di "selezione dei concorrenti", tale ipotesi sembra porsi in contrasto (e quindi essere "incompatibile") con la natura stessa del concorso di idee che ha la finalità di acquisire una proposta ideativa (art. 108, comma 1) proveniente anche da soggetti che non sono liberi professionisti (art. 108, comma 2).

Va peraltro detto che l'articolo 110 del Codice prevede che per i **concorsi di idee (e di progettazione) sotto soglia** (cioè per i quali i premi e l'eventuale importo dell'incarico di sviluppo del progetto superino la soglia comunitaria dei 193.000 euro) si utilizzi la procedura di cui all'articolo 57, comma 6, cioè l'affidamento previa negoziazione con invito ad almeno cinque concorrenti. Sarà quindi questa la procedura che sarà con tutta probabilità più utilizzata, data la natura degli importi dei premi (molto spesso di entità modesta).

Il richiamo all'articolo 57, comma 6 sembra quindi prevedere due diverse tipologie di procedure:

- per il sotto soglia, una sorta di selezione dei candidati d invitare a presentare le proposte ideative;
- per il sopra soglia il concorso classico con pubblicazione del bando di cui all'articolo 260.

Appare evidente che immaginare una selezione per un concorso di idee è quasi un "non-sense" se si considera che il concorso di idee serve proprio a raccogliere proposte ideative da più parti e da soggetti che possono anche essere diversi dai classici progettisti.

La finalità del concorso di idee sembra quindi mal sposarsi con la logica di una "negoziante" (cosa si dovrebbe negoziare, visto che si elargirà soltanto un premio?) o di una selezione (perché devo selezionare qualcuno se voglio avere idee da più parti?).

Ancora più difficile appare comprendere come potranno essere rispettati i principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione citati espressamente dall'articolo 110 del Codice.

Quel che appare certo è che nei concorsi di idee sono **ammessi a partecipare sia i “progettisti” elencati all’articolo 90 del Codice, sia i dipendenti pubblici abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo albo professionale**, nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità che disciplinano il rapporto di impiego, con l’esclusione per i dipendenti dell’amministrazione che bandisce il concorso.

Durante il concorso, i concorrenti sono tenuti a presentare la propria proposta ideativa secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante nel bando di concorso: deve trattarsi “almeno” di **elaborati grafici e di una relazione tecnico economica**.

Nel bando dovrà essere specificato anche l’entità del premio e il numero massimo di premi attribuibili, oltre ai termini per la presentazione delle proposte e ai criteri che verranno impiegati per la loro valutazione.

Attuando quanto previsto dal citato articolo 110 del Codice, in materia di **partecipazione dei giovani professionisti ai concorsi**, il regolamento stabilisce che le stazioni appaltanti devono valutare se sia opportuno prevedere la “presenza” di giovani professionisti iscritti all’albo da meno di cinque anni fra i soggetti firmatari della proposta presentata al concorso; a tale riguardo nel regolamento si riproducono le disposizioni valide anche per i raggruppamenti temporanei dei progettisti che hanno l’obbligo di documentare la presenza del giovane professionista.

Va ricordato che, per tutti i concorsi di idee, la possibilità di affidare al vincitore del concorso successivi sviluppi progettuali viene ammessa dall’articolo 108, comma 6 del Codice soltanto a condizione che nel bando di gara siano espressamente previsti i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica, da quantificarsi in rapporto ai livelli progettuali da affidare¹⁰.

L’articolo 260 (Concorsi di progettazione) contiene alcune norme sui concorsi di progettazione; si tratta di una disciplina ben più contenuta rispetto al precedente regolamento, dal momento che con il Codice dei contratti è stata operata una vera e propria legificazione di diverse disposizioni regolamentari che erano contenute nel Dpr 554/99.

Diversamente dal precedente regolamento, che per il concorso di progettazione stabiliva il principio generale dello svolgimento secondo la formula del pubblico incanto, con il ricorso al concorso “ristretto” tramite cioè licitazione privata, ammesso in presenza di particolari ragioni, il nuovo regolamento lascia piena **libertà di scelta della procedure: aperte, ristrette e negoziate con bando**.

Nel caso di procedura ristretta o negoziata nel bando dovrà essere indicato (lettera c del comma 2 dell’articolo 260) il numero compreso fra dieci e venti dei partecipanti.

Sulle modalità di svolgimento, dalla lettura delle disposizioni del Regolamento combinate con quelle del Codice, si deduce che possono essere tre i sistemi di svolgimento del concorso:

¹⁰ Determinazione n. 5 del 27 luglio 2010: “Relativamente alla procedura ristretta, il legislatore ha inteso porre come facoltativa la possibilità di finalizzare o meno la procedura concorsuale al conferimento di successivi incarichi e ciò in modo del tutto analogo, tanto nel concorso di idee, quanto nell’ambito della procedura concorsuale a due gradi.

Tale facoltà, però, deve essere esercitata nel bando di gara. Sull’argomento è utile richiamare la deliberazione dell’Autorità n. 307/2002 in cui si precisa: L’amministrazione o dichiara nel bando di avvalersi della possibilità di affidare al vincitore l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, o dichiara di non avvalersi di tale opportunità, ma non può discrezionalmente riservarsi la facoltà di affidare o meno l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva al vincitore del concorso di progettazione. D’altra parte la norma non offre interpretazioni diverse: la possibilità di affidare l’incarico non può essere intesa come riserva dell’amministrazione di affidare a suo insindacabile giudizio”.

- a) in **unico grado** con richiesta del progetto preliminare, cui si può aggiungere uno studio economico-finanziario quando il concorso è propedeutico all'affidamento di una concessione di lavori pubblici; in questo caso al vincitore del concorso possono anche essere affidati a trattativa privata i successivi livelli progettuali;
- b) **due gradi** (ex articolo 109 del Codice, per particolare rilevanza e complessità e con indicazione nel bando del numero dei soggetti ammessi alla seconda fase) in cui il primo ha ad oggetto delle **proposte di idee** e il secondo ha ad oggetto la presentazione di un **progetto preliminare** che si svolge fra i concorrenti che, nel primo grado, sono stati ritenuti meritevoli dalla commissione giudicatrice e quindi ammessi senza formazione di graduatoria e senza corresponsione di premi, al secondo grado. Al soggetto che si aggiudica anche il secondo grado viene direttamente affidato lo sviluppo dei successivi livelli progettuali, anche se questa possibilità di affidamento ulteriore deve essere prevista nel bando di gara¹¹, il quale deve anche prevedere l'importo di queste prestazioni successive.
- c) **due gradi** in cui il primo ha ad oggetto la presentazione del **progetto preliminare** e il secondo la presentazione del **progetto definitivo**, ferme restando le norme di cui al punto b).

Per quel che concerne i **premi**, il comma 1 dell'articolo 260 stabilisce che essi siano, per il vincitore non superiore al 60% dell'importo presunto dei servizi necessari alla redazione del preliminare; un'ulteriore somma variabile dal 40 al 70 per cento verrà poi stanziata per gli altri concorrenti meritevoli di premio come rimborso spese per la predisposizione del progetto preliminare.

Va ricordato che l'**articolo 15, comma 7** del Regolamento, prevede che, nel caso di concorso di progettazione, il **documento preliminare** sia **integrato** con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento e che i documenti preparatori siano redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione del concorso all'identificazione e quantificazione dei bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 128, comma 1, del Codice e che definiscano il contenuto del concorso.

L'articolo 260 prevede (comma 3) l'obbligo per la stazione appaltante di indicare nel bando di concorso - fra le altre cose - le modalità per il ritiro degli elaborati non premiati e di quelli non rimborsati, nonché dell'eventuale menzione dei progetti di particolare interesse; inoltre sempre nel bando di gara (comma 4) dovranno essere allegate le planimetrie con le curve di livello relative alle aree interessate dall'intervento e tutte le indagini necessarie oltre al documento preliminare alla progettazione, nonché il costo massimo di realizzazione dell'intervento (art. 260, comma 2, lettera i)¹².

¹¹ Cfr. nota precedente.

¹² Determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: "Questo dato (il costo dell'intervento, *n.d.r.*) deve essere relazionato ai dati fisici e dimensionali dell'opera che viene richiesta e va indicato a seguito di una precisa valutazione e studio di merito, che deve potersi riscontrare in maniera evidente nel documento preliminare alla progettazione. La sua indicazione è basilare nella generalità dei concorsi, ma diviene comunque indispensabile ogniqualvolta la commissione giudicatrice debba formulare le proprie valutazioni anche in base al criterio del "costo" per la realizzazione del progetto proposto. E' importante, altresì, informare i concorrenti, specificandolo nel bando, del carattere vincolante o meno di tale importo. In quest'ultimo caso, i concorrenti dovranno motivare adeguatamente la previsione di spesa connessa al progetto e gli scostamenti dall'importo indicato."

3.3 Norme sull'affidamento dei servizi (artt. 261-267:corrispettivo, requisiti, gara)

Il titolo II della parte terza del Codice detta disposizioni sull'affidamento dei servizi e contiene quindi le norme di maggiore e diretto interesse ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di servizi di ingegneria e architettura.

Dai primi tre commi dell'**articolo 261 (Disposizioni generali)** si ricava il seguente quadro:

- a) per gli affidamenti di importo **superiore a 100.000** euro si applicano le norme del Codice e del Regolamento (ad eccezione, ovviamente dell'articolo 267 che riguarda gli affidamenti fino a 100.000 euro);
- b) per gli affidamenti di importo **superiore alla soglia comunitaria di 193.000** si applicano, oltre alle norme del Regolamento, le norme del Codice relative ai termini, ai bandi, agli avvisi e alla pubblicità della parte II, titolo I (compresi negli articoli da 28 a 120 del Codice);
- c) per gli affidamenti **compresi fra 100.000 e la soglia comunitaria** si applicano, oltre alle norme del Regolamento, le norme del Codice relative agli adempimenti "nazionali" concernenti i termini, i bandi e avvisi e la pubblicità (parte II, titolo II del Codice, cioè gli articoli compresi fra 121 e 125 del Codice);
- d) per gli affidamenti **al di sotto dei 100.000** euro si applica l'articolo 267 del Regolamento.

Il Regolamento prevede espressamente che anche le **attività di supporto al RUP¹³** debbano essere affidate secondo le disposizioni del Regolamento, con l'avvertenza che, se di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, si applicano le norme del Codice previste per i contratti "sotto soglia", cioè gli articoli 121-125.

Una importante novità introdotta con il nuovo Regolamento, e richiesta da OICE al fine di migliorare il livello informativo inerente l'incarico da affidare, è prevista al **comma 6 dell'articolo 261**, ove si stabilisce l'obbligo per le stazioni appaltanti, laddove non abbiano proceduto a rendere libero l'accesso in via elettronica al capitolato d'oneri e a ogni altro documento complementare, di inviare ai candidati che ne facciano richiesta (ma con onere a loro carico) "una **nota illustrativa** contenente i principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere". In alternativa l'amministrazione potrà anche mettere

¹³ Determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: "In relazione all'affidamento di attività di supporto alla progettazione, si ribadisce quanto affermato con la deliberazione n. 76/2005 in merito al fatto che la "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche nel quadro normativo nazionale non è contemplata. Ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista, e la responsabilità di quest'ultimo rimane impregiudicata quando è fatto divieto di avvalersi del subappalto (ad eccezione di alcune attività, cfr. articolo 17, comma 14-quinquies, legge n. 109/1994 cit.). Peraltro, la consulenza alla progettazione non appare riconducibile alle attività a supporto del responsabile unico del procedimento. *omissis* ... Sull'attività di supporto al responsabile unico del procedimento appare inoltre opportuno fare riferimento alla determinazione n. 3/2004, laddove si è precisato che l'attività di supporto tecnico-amministrativo alla progettazione la quale è tendenzialmente affidata agli uffici interni della stazione appaltante, ma che, tuttavia, qualora non sia possibile effettuarla con dipendenti della stazione appaltante, può essere affidata all'esterno con procedure ad evidenza pubblica e con riferimento a corrispettivi stabiliti a corpo in base ad indagini di mercato. (...) Si tratta di quegli apporti di contributi tecnici, che presuppongono la conoscenza e la preventiva soluzione d'un ventaglio di questioni attinenti a branche disparate delle conoscenze tecniche e scientifiche, e che non s'identifica soltanto con l'attività professionale propria dell'ingegnere o dell'architetto e si risolvono in mere indagini, ispezioni, ricognizioni, localizzazioni, non originali, di natura meramente materiale e ripetitiva che, tuttavia, proprio per la complessità insita nella loro caratteristiche, richiedono spesso il ricorso a diversificate professionalità, per la cui acquisizione anche il progettista esterno può eventualmente ricorrere al subappalto".

sul proprio sito internet la nota, con conseguente mancato esborso da parte dei candidati dell'onere per l'invio del documento¹⁴.

Va segnalato che, trattandosi di una fase precedente alla fase di offerta, la stazione appaltante non potrà chiedere la visita dei luoghi.

Il comma 7 riproduce, con significative modifiche, il comma 4 dell'articolo 65 del Dpr 554/99 che detta la disciplina dei **requisiti per i raggruppamenti temporanei di progettisti**.

In primo luogo si chiarisce, come già aveva peraltro fatto l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici¹⁵, che le stazioni appaltanti hanno la facoltà di stabilire una percentuale di requisiti per la mandataria e che, soprattutto, il 60% fissato dalla norma è un tetto massimo per l'individuazione del requisito minimo e non per la partecipazione della mandataria. In sostanza, quindi, anche se la mandataria ha il 90% dei requisiti e la stazione appaltante ha fissato una percentuale "minima" del 50%, essa può ben partecipare al raggruppamento. Rimane fermo che le mandanti debbono produrre requisiti per l'altro 50% dei requisiti, non potendosi intendere che le mandanti debbano documentare i requisiti soltanto per la percentuale che non potrebbe coprire la mandataria (nell'ipotesi il 10%).

Viene inoltre ribadito che **la stazione appaltante non può in alcun modo stabilire una percentuale minima di possesso dei requisiti per le mandanti**.

Infine viene anche specificato, con una norma valida sia per i raggruppamenti orizzontali che per quelli verticali e misti¹⁶, che il **mandatario deve comunque possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti**. La precisazione per i raggruppamenti sottintende anche come debba essere effettuata la ripartizione nell'ambito dei raggruppamenti verticali in cui la mandataria dovrà essere in possesso almeno dei requisiti concernenti l'attività prevalente dell'incarico da affidare (la c.d. "categoria prevalente") e le mandanti dovranno essere in possesso dei requisiti nelle altre categorie ma con il limite di non poterne sommare tante al punto da superare quella "prevalente" documentata dal mandatario. La precisazione, per i raggruppamenti orizzontali, ha ovviamente senso quando (ma si tratta di un caso teorico) la stazione appaltante fissi una percentuale minima inferiore al 50%, potendosi verificare il caso di una mandante che possenga più requisiti della mandataria.

Il comma 9 precisa, con riguardo ai **consorzi stabili** di società di ingegneria e di società di professionisti, che **non possono essere richiesti requisiti minimi in capo alle società consorziate**, che devono essere trattate alla stessa stregua delle mandanti dei raggruppamenti temporanei di progettisti.

¹⁴ Determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: "Come già evidenziato da questa Autorità (cfr. determinazioni nn. 1/2006 e 4/2007), le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore".

¹⁵ Determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: "...nel caso di raggruppamenti orizzontali, il requisito di cui all'articolo 65, comma 4 del d.P.R. n. 554/1999 per la mandataria riguarda una percentuale di requisiti minimi, che la stazione appaltante può fissare entro il limite massimo del 60%, ma ciò non impedisce ad un soggetto che abbia una quota superiore di requisiti (ad esempio, il 70% dei requisiti) di fare il mandatario. Le mandanti devono coprire la restante quota del limite stabilito per la mandataria. Per esempio, se è stabilito che la mandataria deve possedere i requisiti nella misura minima del 55%, la somma dei requisiti posseduti dalle mandanti deve essere pari ad almeno il restante 45% e ciò anche se la mandataria possieda in realtà i requisiti nella misura dell'80%".

¹⁶ Sempre la Determinazione AVCP n. 5/2010 chiarisce, con riferimento all'applicabilità nel settore dei servizi dei raggruppamenti "misti", che "la disposizione di cui all'articolo 37, comma 4 del Codice consente la partecipazione di un raggruppamento misto anche negli appalti di servizi. Le parti del servizio possono, infatti, costituire parte della prestazione con riferimento ad una certa classe e categoria prevista dal bando. Per esempio, nel caso la prestazione riguardi (organismo edilizio) le classi Id, Ig, IIIa, IIIb e IIIc, i concorrenti potrebbero precisare nell'offerta che redigeranno per una o per tutte le classi la progettazione in prefissate parti, espresse in percentuale dell'intera prestazione".

L'articolo 262 (Corrispettivo) tratta della delicata materia del **calcolo dei corrispettivi** da porre a base di gara¹⁷.

Come è noto la materia è stata disciplinata dalla c.d. "Legge Bersani" che, in linea generale ha stabilito che le tariffe professionali possono essere utilizzate laddove siano ritenute adeguate dall'Amministrazione.

Il Regolamento prevede quindi, coerentemente, che le stazioni appaltanti possano fare riferimento ai corrispettivi tariffari, "ove motivatamente ritenuti adeguati".

Su questo punto l'AVCP, nella più volte citata determina 5/2010¹⁸ ha affermato che l'approvazione con legge della tariffa professionale di per sé costituisce elemento per ritenerla, comunque, "adeguata" e quindi suscettibile di essere utilizzata nel calcolo del corrispettivo, facendo riferimento al d.m. 4 aprile 2001¹⁹.

¹⁷ Determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: l'importo a base di gara - le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando - dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi. La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte".

¹⁸ Determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: "Il vigente quadro normativo in materia di compensi per le attività in questione, sebbene non contempli più l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di applicare tariffe fisse o minime, non vieta affatto il ricorso alle stesse, al fine di determinare tali corrispettivi, se utilizzate come parametri di riferimento ed "ove motivatamente ritenute adeguate" come può ritenersi una tariffa approvata con legge.

Il regolamento di attuazione del Codice, in corso di emanazione, all'articolo 264, comma 1, lett. d) ha precisato che il bando deve contenere l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito l'ammontare presumibile del corrispettivo dei servizi posto a base di gara.

Si precisa, infine, che l'abolizione dei minimi tariffari non ha abrogato il divieto, tuttora in vigore, di subordinare il pagamento dei compensi relativi alla progettazione all'ottenimento del finanziamento dell'opera. Deve ribadirsi, al riguardo, quanto già asserito da questa Autorità ed in particolare che non è possibile - a pena di nullità - affidare incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei compensi professionali, relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad esse connesse, ai finanziamenti dell'opera, né è ammissibile subordinare il pagamento di tali compensi a fasi della realizzazione dei lavori ed in particolare all'emissione dei S.A.L. La progettazione di un'opera pubblica non può costituire un'attività fine a se stessa, svincolata dall'esecuzione dei lavori, con la conseguenza che non si può affidare un incarico di progettazione senza che l'opera sia stata non solo programmata, ma sia stata anche indicata l'effettiva reperibilità delle somme necessarie per realizzarla e che, pertanto, con l'entrata in vigore della legge Bersani non è stato abrogato l'articolo 92, comma 1, del Codice (cfr. sul punto, determinazione n. 4/2007; deliberazione n. 125/2007)".

¹⁹ Determinazione AVCP n. 5/2010: "... il corrispettivo va determinato applicando il D.M. 4 aprile 2001, emanato dal Ministro della giustizia di concerto con l'allora Ministro dei lavori pubblici (recante "Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'articolo 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche", pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26 aprile 2001), almeno finché tale decreto non sarà sostituito da uno nuovo, emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice, "tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate".

La validità e l'efficacia del citato d.m. trovano conferma nella disposizione transitoria dell'articolo 253, comma 17, del Codice, che non è stata abrogata dai decreti correttivi ("fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001") e sono state riaffermate, altresì, dalla Corte costituzionale, con ordinanza n. 352/2006.

Occorre precisare che il d.m. citato non contempla l'incarico di collaudo; pertanto, per calcolare il corrispettivo dei collaudatori da porre a base di gara, si potrà utilizzare, come parametro di riferimento, la menzionata legge n. 143/1949.

Inoltre, qualora l'affidamento riguardi anche prestazioni relative a tecnici che non siano architetti o ingegneri quali i geologi, geometri, periti industriali, nel determinare il costo a base di gara deve aversi riguardo alle tariffe professionali di spettanza di tali tecnici. La stazione appaltante, nel fare riferimento al d.m. 4 aprile 2001, deve darne chiara indicazione ed applicarlo con correttezza, nonché in modo analitico; laddove, invece, decida di avvalersi di altri parametri di riferimento (listini, prezzari), gli stessi dovranno essere resi pubblici e controllabili."

Va ricordato anche che nella determinazione dei corrispettivi **la stazione appaltante**, come ha anche chiarito l'Autorità²⁰, dopo l'approvazione della "Legge Bersani", **non ha più la possibilità di applicare lo sconto del 20%** che, di fatto, viene a fare parte del ribasso che il concorrente formulerà in sede di gara.

Il comma 2 richiama quindi l'applicazione della tariffa professionale degli ingegneri e architetti su tutto il complesso dei servizi da affidare applicando, per le prestazioni normali e speciali, le percentuali e aliquote parziali in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento quale risultante dai progetti redatti, nonché del livello da redigere. Per le prestazioni accessorie, invece, il Regolamento conferma che si debba fare riferimento ai prezzi di mercato e agli importi a base di gara.

In base al comma 3 il **ribasso** del concorrente sarà **unico** e riferito alle prestazioni professionali e alle spese.

Il comma 4 riproduce, questa volta a livello generale, il **divieto di suddivisione artificiosa dell'incarico in più parti** per eludere l'applicazione della normativa, ma fa salve le parti eseguire "all'interno della stazione appaltante": ciò significa che le stazioni appaltanti possono affidare a terzi parti di incarichi se al proprio interno hanno provveduto a svolgere parte della progettazione.

L'**articolo 263 (Requisiti di partecipazione)** disciplina i **requisiti minimi** per accedere alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura.

Il nuovo regolamento riprende i quattro requisiti previsti dall'articolo 66 del Dpr 554/99, con ciò specificando, per il settore dei servizi di ingegneria e architettura, i requisiti previsti nella normativa comunitaria (artt. 47 e 48 direttiva 2004/18) e nel Codice (articoli 41 e seguenti).

In particolare il regolamento, sulla scia del Dpr 554/99, non ha fatto altro che prevedere le necessarie specificità in relazione al servizio da porre in appalto, con il limite del rispetto della norma comunitaria di riferimento, e ha precisato i parametri di quantificazione, perseguendo lo scopo di evitare che la genericità della regolamentazione dei parametri porti ad un'indebita discrezionalità volta a ridurre la concorrenza in modo mirato.

La disciplina del regolamento, quindi, si pone in **rapporto di specificità** rispetto alle norme comunitarie e del Codice (articoli 41 e seguenti). D'altro canto va anche considerato come le stesse indicazioni contenute nella direttiva, peraltro, costituiscano livelli minimi di concorrenzialità, e quindi appare del tutto corretta la fissazione di margini più ampi di quelli risultanti dalla direttiva comunitaria e dal Codice (ad esempio per ciò che riguarda l'estensione del periodo di riferimento che passa dai tre anni ai cinque o dieci anni), in quanto finalizzati ad allargare la concorrenza²¹.

Va ricordato che il decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152 (c.d. terzo correttivo del Codice) ha introdotto all'articolo 253 il comma 15-bis, il quale ha previsto un meccanismo transitorio (fino al 31

²⁰ Determinazione dell'Autorità n. 4/2007: "Parallelamente all'eliminazione dei minimi tariffari risulta abrogata anche la sistematica possibilità, accordata alle stazioni appaltanti, di decurtare "a monte", sino al 20%, i corrispettivi calcolati in base alle suddette tariffe. In realtà, tali soppressioni non rappresentano novità normative, in quanto hanno valore ricognitivo delle abrogazioni implicite scaturite dall'incompatibilità con la legge Bersani"

²¹ In particolare, come ha anche chiarito l'AVCP con la determinazione 5/2010 e il Ministero delle infrastrutture con la circolare del 12 novembre 2009, n. 4649, "la disposizione incide sui requisiti indicati alle lett. a) e d) dell'articolo 66 del d.P.R. n. 554/1999 (oggi 263 del d.P.R. n. 207/2010), consentendo di valutare il fatturato globale per servizi espletati, per un importo variabile tra tre e sei volte l'importo a base di gara, in un arco temporale decennale (nei migliori 5 anni del decennio precedente), in luogo del periodo quinquennale previsto dal regolamento, nonché di considerare l'organico medio annuo del personale tecnico utilizzato, in misura variabile da due a tre volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, su base quinquennale (nei migliori tre anni del quinquennio precedente), in luogo del periodo triennale previsto dal regolamento".

dicembre 2010, poi prorogato al 31 dicembre 2011 dal DPCM del 25 marzo 2011) teso a consentire una più agevole partecipazione alle gare per i progettisti attraverso la presa in considerazione di un arco temporale più ampio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente di cui all'articolo 66.

La norma (comma 1) in primo luogo impone alle stazioni appaltanti, per le gare di servizi di ingegneria e architettura, di fare **esclusivo riferimento ai quattro parametri indicati nella norma**²² (si dice, infatti che i requisiti “sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo...”); in secondo luogo quantifica il range entro il quale le stazioni appaltanti possono stabilire il requisito minimo, facendo salvo l'arco temporale di riferimento, ma riducendone (per la lettera a) e per la lettera b) del comma 1) l'entità e quindi favorendo con ciò la partecipazione dei concorrenti alle gare.

Per il **fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252** - che deve essere sempre riferito all'insieme di **tutti** i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura²³ svolti dal concorrente e non soltanto a quelli simili o identici all'incarico da affidare - la disposizione fa sempre riferimento ai cinque esercizi precedenti alla pubblicazione del bando di gara e riduce la forcella nell'ambito della quale la stazione appaltante può fissare il requisito minimo: da 3 a 6 si passa a 2 - 4 volte l'importo a base d'asta.

Per i cosiddetti “**servizi analoghi**”, la lettera b) stabilisce che i servizi svolti (sempre riferiti all'articolo 252)²⁴ dovranno riferirsi agli ultimi dieci anni per un importo totale dei lavori²⁵ in ognuna delle classi e categoria dei lavori relativi ai servizi da affidare, rispettivamente, da una a due volte l'importo globale dei lavori (nel Dpr 554/99 era da due a quattro volte).

²² Determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: “Appare utile precisare che le stazioni appaltanti non possono chiedere, ai fini dell'ammissione alla gara, il possesso di qualsivoglia certificazione di qualità, dal momento che nessuna norma del Codice ammette tale possibilità; le richieste di possesso di certificazioni di qualità di vario genere (ISO, EMAS, ecc.) devono pertanto essere considerate lesive dei principi di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e proporzionalità elencati all'articolo 2 comma 1 del Codice, in quanto determinano una restrizione dell'accesso alla gara. Viceversa, la certificazione di qualità assume un rilievo sia ai fini del dimezzamento delle cauzioni sia ai fini di quanto previsto dall'allegato F al d.P.R. n. 554/1999.

²³ Sul punto vedasi la determinazione dell'AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: “E' da menzionare, al riguardo, l'interpretazione che l'Autorità ha fornito con deliberazione n. 74/2006, del contenuto del requisito relativo al fatturato globale di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 66 del d.P.R. n. 554/1999: “Altra ragione per cui si propende per un'interpretazione letterale rispetto a quella restrittiva che porta a considerare solo i servizi aventi identica natura di quello posto in gara, ai fini della determinazione del fatturato globale, deriva dall'esigenza di uniformità interpretativa delle norme in materia di affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura. In questa materia, infatti, il legislatore (v. art. 17 legge 109/94), in considerazione del carattere essenzialmente omogeneo di tali servizi (progettazione e altri servizi tecnici connessi alla progettazione, nonché attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione), ogniqualvolta ha dettato la disciplina di riferimento lo ha fatto in maniera unitaria, riferendosi ai servizi in modo onnicomprensivo. Pertanto, il requisito in argomento non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. ... *omissis* ... Non può non rilevarsi, inoltre, che l'articolo 66, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 554/1999, laddove riferisce il fatturato globale, ... ai servizi di ingegneria di cui all'articolo 50 dello stesso d.P.R., non lascia spazi, in tale ambito, per l'esercizio della discrezionalità amministrativa, limitata all'individuazione del valore “tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta”. Di conseguenza, per i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, non rientra nel potere discrezionale della stazione appaltante integrare i requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica ovvero fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara più rigorosi e superiori a quelli previsti dal d.P.R. n. 554/1999, in ordine al fatturato globale”.

²⁴ Per i requisiti minimi di partecipazione alle procedure di affidamento di incarichi di collaudo dei lavori l'AVCP, nella determinazione n. 5/2010 ha avuto modo di chiarire che occorre sempre riferirsi al complesso dei servizi di cui all'articolo 252: “Sempre nell'ottica di individuare requisiti adeguati e proporzionati alla prestazione e di consentire la più ampia partecipazione di professionisti, per l'affidamento dell'incarico di collaudo risulterebbe restrittivo della concorrenza richiedere un'esperienza professionale maturata con esclusivo riferimento al collaudo, senza tener conto di altre attività che presentano aspetti affini o attinenti (direzione lavori, progettazione, coordinamento della sicurezza nei cantieri - cfr. determinazione dell'Autorità n. 2/2009)”.

²⁵ Determinazione dell'AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: “nell'applicazione dell'articolo 66 (requisiti di ammissione alla gara) del d.P.R. n. 554/1999 (oggi DPR 207/2010), per le lettere b) e c) del comma 1 deve farsi sempre riferimento agli importi dei lavori dei servizi svolti e non all'importo dei servizi, anche a fini di omogeneità delle certificazioni relative alle prestazioni svolte.

Per i cosiddetti “**due servizi di punta**”, il Regolamento fa sempre riferimento all’arco temporale decennale dei due servizi di cui all’articolo 252 concernenti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie della tariffa cui si riferiscono i servizi da affidare²⁶, per un importo totale²⁷ che non sia inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori oggetto della prestazione da affidare.

Infine per il cosiddetto “**organico medio annuo**”, la lettera d) replica la norma del 1999 (si fa sempre riferimento al triennio e alla media del personale impiegato²⁸) con gli adattamenti relativi alla figura dei consulenti a partita IVA che possono essere conteggiati a condizione, come detto in precedenza, che fatturino più del 50% a favore del concorrente e che svolgano funzione di firmatari del progetto o dei rapporti di verifica dei progetti o ancora che facciano parte dell’ufficio di direzione dei lavori.

Il comma 2 precisa quali **servizi** possono essere **presi in considerazione** al fine del soddisfacimento dei requisiti minimi chiesti dal bando di gara: quelli **iniziati, ultimati e approvati** nel decennio o nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando.

La novità rispetto al testo precedente è costituita dal riferimento anche alla fase di “approvazione” del servizio che, se appare di chiara individuazione per un progetto, non lo è altrettanto per la direzione dei lavori. A tale fine il regolamento introduce un chiarimento, considerando “approvata” la direzione dei lavori (e il collaudo) nel momento in cui viene deliberata l’ammissibilità del certificato di collaudo (entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo).

La norma chiarisce anche che la stazione appaltante non può esimersi dal valutare anche le referenze relative a **servizi che non hanno successivamente portato all’esecuzione dei lavori** (non rileva la mancata realizzazione dei lavori”), anche se la norma risulta ovviamente applicabile soltanto alla fase progettuale²⁹.

Appare inoltre del tutto chiaro ed evidente che anche le **referenze svolte per soggetti privati**, come prevede anche la normativa europea, possono essere utilizzate, anche se il regolamento stabilisce alcune regole da rispettare per potere utilizzare i requisiti maturati con i committenti privati. Occorre infatti riferirsi ai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dal privato o all’autodichiarazione del

²⁶ Determinazione dell’AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: “...Va anche ricordato che, qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione, ai sensi dell’articolo 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, è riservata ai laureati in architettura (Consiglio di Stato n. 5239/06)”.

²⁷ Determinazione dell’AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: “...Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2006, n. 2464, secondo cui”la disposizione, nonostante la sua complessa e non chiara formulazione, non chiede affatto che i due servizi richiesti (chiamati “servizi di punta”) debbano necessariamente comprendere, ciascuno, tutte le classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto della gara, cioè, in definitiva, debbano essere due servizi identici a quelli da affidare. (...) l’obiettivo [della norma è quello, n.d.r.] di far partecipare alla gara concorrenti che abbiano svolto almeno due servizi, della entità da esso stabilita, per ogni tipo di lavoro (opere edili, ambientali, di illuminazione ecc.) di cui si compone il servizio da affidare”).

²⁸ Determinazione dell’AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: “Per quanto riguarda le unità facenti parte dell’organico medio annuo di cui all’articolo 66, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 554/1999, si ritiene che lo stesso sia dato dalla somma del personale impiegato negli anni considerati (tre esercizi) diviso il numero degli anni (tre).

²⁹ Sul punto la determinazione n. 5 dell’AVCP del 27 luglio 2010 precisa: “... inoltre, la disposizione (articolo 63, comma 7, del vecchio regolamento generale, oggi 263, comma 2 del d.P.R. 207/2010) applicabile nel caso di servizi iniziati in epoca antecedente al decennio che precede la data di pubblicazione nel bando, va intesa nel senso che i lavori cui essi si riferiscono possono contribuire ai requisiti in misura proporzionale alla quota dei servizi che rientra nel decennio, presumendo uno svolgimento dei servizi con avanzamento lineare. Quindi, i servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati (e approvati) nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando: si deve, pertanto, evidenziare che, ai fini della valutazione, è inconferente la realizzazione o meno dei lavori relativi all’attività di progettazione espletata”.

concorrente che però è tenuto a fornire, su richiesta della stazione appaltante, la prova del servizio svolto. Tale prova può essere fornita tramite uno dei seguenti strumenti: atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo del lavoro progettato, copia del contratto e (insieme) fatture relative alla prestazione svolta.

Il terzo comma dell'articolo 263 recepisce anche un orientamento espresso dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in merito all'utilizzabilità delle referenze relative a prestazioni appartenenti a categorie della tariffe professionale più complesse ancorché appartenenti alla stessa classe³⁰. In particolare le stazioni appaltanti dovranno **indicare le ulteriori categorie, appartenenti alla stessa classe**, che possono essere utilizzate per provare il requisito minimo richiesto.

L'**articolo 264 (Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito)** dettaglia tutti gli elementi che devono essere contenuti nel bando di gara, nella domanda e nella successiva lettera di invito.

Di particolare rilievo le indicazioni inerenti l'obbligo per la stazione appaltante di indicare i servizi richiesti, con la specifica delle diverse prestazioni/figure specialistiche necessarie (ad esempio il direttore dei lavori, la figura del coordinatore per la progettazione previsto dall'articolo 91 del Codice e del coordinatore per l'esecuzione), l'importo dell'intervento (lavori) e quello, "stimato" dei servizi.

In quest'ultimo caso una delle novità di maggiore spessore di questa parte del Regolamento riguarda l'obbligo (comma 1, lettera d) della stazione appaltante di **indicare le modalità di calcolo del corrispettivo**, in sostanza come è stata applicata la tariffa professionale con riferimento alle prestazioni normali, speciali e accessorie e al rimborso spese.

I **termini** sono, ovviamente quelli comunitari: 52 giorni per la procedura aperta, 37 per la presentazione della domanda di partecipazione nella procedura ristretta e 20 giorni per la presentazione delle offerte nella negoziata con bando di gara. Tali termini, ai sensi delle disposizioni del Codice possono essere ridotti in caso di preinformazione o di urgenza; va tenuto inoltre nel debito conto della norma del Codice sugli appalti "sotto soglia" (art. 124) che riduce i termini sensibilmente - quando l'appalto è di importo inferiore ai 193.000: a 15 per la procedura aperta, a 7 per la procedura ristretta e a 10 per la procedura negoziata con bando.

Nel bando deve essere indicato anche il massimale per la copertura assicurativa prevista dall'articolo 111 del Codice per il progettista, oltre ovviamente, ai requisiti minimi, al criterio di aggiudicazione, al nome del Responsabile del procedimento e all'eventuale numero dei candidati da invitare in caso di utilizzo della forcella (ammesso ad oggi solo per le procedure negoziate e per il dialogo competitivo ma non per la procedura ristretta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1 del Codice).

Infine il bando (comma 3) deve indicare anche il **numero di schede che saranno inserite nell'offerta tecnica** rispetto ai tre servizi indicati dal concorrente come significativi della sua esperienza specifica

³⁰ Determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: ... I lavori cui si riferiscono detti requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando. In questi casi, è evidente che vanno considerati gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento, cui si riferisce il bando, ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia successiva a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura, tuttavia tecnicamente più complessi".

(c.d. professionalità o merito tecnico³¹), nonché il contenuto della relazione metodologica e il numero massimo di cartelle in cui si dovrà articolare.

L'articolo 265 (Numero massimo dei candidati da invitare) disciplina le modalità di effettuazione della selezione dei candidati da invitare a presentare offerta, quando si utilizza la procedura negoziata o il dialogo competitivo.

La norma del Regolamento risulta riprodotiva dell'articolo 67, commi 4, 5 e 6 del Dpr 554/99) con il riferimento all'allegato L (era l'allegato D) che definisce secondo quali criteri debba essere effettuata la **scelta degli offerenti** (in verità si tratta della metà degli offerenti, perché un'altra metà deve essere individuata tramite sorteggio) nel caso di applicazione della "forcella" (quando cioè si intende limitare il numero dei soggetti da invitare fissando un numero massimo compreso fra dieci e venti).

L'allegato L, attraverso l'indicazione di precisi criteri, consente alla stazione appaltante di individuare il numero (predeterminato) dei soggetti da invitare a presentare offerta, scegliendo fra tutti coloro che hanno inviato la domanda di partecipazione (negli appalti internazionali si parla di passaggio dalla long list alla short list).

Le stazioni appaltanti dovranno quindi stilare una graduatoria applicando le formule di cui all'**allegato L** (che peraltro prevede un incremento premiale per chi documenta la presenza del giovane professionista - obbligatorio nei raggruppamenti, ma, evidentemente "auspicabile" anche negli altri casi - e, per il 10%, per i candidati che posseggano la certificazione di qualità aziendale).

Soltanto ai soggetti selezionati, nella misura prevista dal bando di gara, verranno inviate le lettere di invito a presentare le offerte (è previsto l'obbligo di informare i concorrenti entro 5 giorni dalla conclusione del procedimento).

³¹ Determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: "La sentenza della sezione VI del 18 settembre 2009, n. 5626, ha dato conto dell'esistenza di due filoni giurisprudenziali: un primo che ritiene illegittima ogni commistione tra requisiti di capacità dell'offerente ed elementi propri dell'offerta, in base ad "una rigida interpretazione letterale dei principi enunciati in sede comunitaria" ed un secondo, ritenuto più equilibrato, secondo cui "purché non vengano menzionati elementi distonici rispetto all'oggetto dell'appalto, ben possono essere presi in considerazione - in sede valutativa del merito dell'offerta - elementi attinenti alle imprese concorrenti che si riverberano, senza incertezze (e purché ad essi non sia attribuito un peso, in termini di punteggio, preponderante) sulla qualità del servizio oggetto della procedura evidenziale".

Si ritiene che questa seconda opzione ermeneutica sia particolarmente adatta agli appalti dei servizi di progettazione nei quali il "valore qualitativo del concorrente" e le esperienze pregresse si riverberano inevitabilmente sul contenuto e l'affidabilità dell'offerta progettuale. In relazione a detto profilo, la giurisprudenza sembra riprendere quanto affermato dall'Autorità con le determinazioni n. 9/1999, n. 10/1999 e n. 17/2000, nel sottolineare come il merito tecnico, che viene esaminato nella fase di ammissione alla selezione, ha ad oggetto elementi di cui la stazione appaltante necessita per effettuare una valutazione circa l'idoneità del progettista a concorrere per l'affidamento, anche sulla base dell'esperienza professionale pregressa. Detta valutazione viene effettuata sulla base di elementi meramente quantitativi consistenti nell'accertamento dell'importo dei lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell'opera oggetto dell'incarico, eseguiti in periodo anteriore alla data del bando. Al contrario, il merito tecnico da valutarsi nella fase di affidamento dovrà intendersi con riguardo alle caratteristiche qualitative del progettista desunte dai progetti in precedenza redatti e presentati, che l'offerente ritiene rappresentativi della propria capacità progettuale ed affini all'opera da progettare per tipologia ed importo.

Con particolare riferimento ai servizi di ingegneria, tale interpretazione trova conferma nella previsione contenuta nel regolamento di attuazione del Codice in corso di emanazione (articolo 266, comma 1, lett.b), n.1), secondo cui l'offerta tecnica deve essere documentata da "un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (...)".

La giurisprudenza citata evidenzia, altresì, che la previsione nei bandi di gara di parametri soggettivi dei concorrenti strettamente attinenti al merito valutativo dell'offerta non lede affatto la ratio del principio di separazione enunciato, che risiede nell'intento di evitare possibili discriminazioni all'accesso alle gare (ciò avverrebbe, viceversa, nel caso in cui fosse attribuito un punteggio all'offerta tecnica in base al mero dato quantitativo del fatturato pregresso)".

L'articolo 266 (Modalità di svolgimento della gara) detta prescrizioni relative all'effettuazione degli adempimenti di gara, a seconda delle diverse procedure utilizzabili: aperta, ristretta e negoziata.

Oltre alla **documentazione amministrativa** (che il bando deve indicare), l'offerta (in un unico plico) deve contenere due dichiarazioni, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dal bando, alla busta contenente l'offerta tecnica e alla busta contenente l'offerta economica.

Le **dichiarazioni** riguardano:

- il possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, con l'indicazione - per ogni servizio - dei committenti, del soggetto che ha svolto la prestazione, la natura delle stesse, l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con le specifiche delle singole professionalità e con l'indicazione del soggetto incaricato del coordinamento delle prestazioni specialistiche;
- l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice.

La **busta relativa all'offerta tecnica** a sua volta prevede:

- la documentazione sui tre progetti ritenuti dal concorrente significativi rispetto all'intervento che sarà svolto (il cosiddetto "merito tecnico" di cui al Dpr 554/99), "scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali";
- la relazione tecnica sulla metodologia che verrà seguita per lo svolgimento del servizio da affidare; in questa relazione si dovrà avere riguardo, a titolo esemplificativo, ai profili organizzativo-funzionali, morfologici, strutturali e impiantistici, nonché a quelli concernenti la sicurezza e la cantierabilità dei lavori.

La **busta relativa all'offerta economica** deve infine contenere:

- il **ribasso** percentuale unico che comunque **non potrà superare la percentuale che ogni stazione appaltante dovrà fissare nel bando di gara** (cosiddetto ribasso-soglia);
- la **riduzione percentuale rispetto al tempo** fissato dal bando di gara che, comunque **non potrà essere inferiore al venti per cento**.

Dalla lettura di queste disposizioni si ricava, evidentemente, che le gare finiranno con tutta probabilità per essere aggiudicate con riguardo prevalentemente agli elementi dell'offerta tecnica, anche se occorrerà anche vedere il peso che ogni elemento avrà nell'ambito dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Un elemento innovativo rispetto al Dpr 554/99 è previsto al comma 3 dell'articolo 266 laddove si prevede la **facoltà per la stazione appaltante di stabilire una soglia di punteggio per le offerte tecniche** superata la quale si procede all'apertura dell'offerta economica.

L'applicazione di questa norma potrebbe quindi disincentivare i ribassi, comunque nei limiti fissati dalla stazione appaltante, e premiare i profili qualitativi delle offerte.

Per l'**aggiudicazione** della gara il regolamento, in linea con quanto ha spesso affermato sia l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, sia il Ministero delle infrastrutture³², prevede l'applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ritenuto il più idoneo a valutare offerte aventi un contenuto tecnico che le qualifica anche sotto il profilo qualitativo e non solo quantitativo, bilanciando gli elementi di valutazione di tipo quantitativo (ribassi sui prezzi, con peso variabile da 10 a 30, e riduzioni sui tempi di consegna, con peso variabile da 0 a 10) con quelli di tipo qualitativo (adeguatezza dell'offerta in base ai tre progetti significativi, con peso da 20 a 40, e caratteristiche metodologiche, con peso da 20 a 40).

L'applicazione del criterio dovrà avvenire seguendo le indicazioni dell'**allegato M** che rispetto al testo del Dpr 554/99 viene variato in alcuni punti significativi.

Confermato il riferimento, per gli elementi qualitativi, al "confronto a coppie" (da applicarsi secondo le linee guida di cui all'allegato G o applicando il criterio dell'"autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie), l'allegato non prevede più la formula per l'applicazione dei punteggi all'elemento prezzo fondato sul rapporto fra ribasso del concorrente e ribasso massimo.

Nell'iter di predisposizione del Regolamento fu anche immaginato di rivedere la formula rapportando il ribasso al ribasso medio, ma questa scelta fu poi abbandonata in ragione di un pronunciamento del Consiglio di Stato (sentenza n. 3404/09) che aveva messo in discussione la legittimità delle formule per l'attribuzione dei punteggi di elementi quantitativi come il prezzo quando esse non riescono ad attribuire correttamente il punteggio fino all'offerta di maggiore ribasso (ed era il caso della formula R_i/R medio o R_i/R soglia).

Il Ministero delle infrastrutture, ha quindi messo a punto la formula di cui all'allegato M per l'elemento C che tende ad attribuire comunque tutto il punteggio ma con una distribuzione che penalizza relativamente le offerte di maggiore ribasso, finendo per portare all'applicazione di una curva di attribuzione dei punteggi non lineare ma schiacciata verso la parte finale.

E' invece rimasta la formula per l'elemento tempo rapportata alla media delle riduzioni del tempo.

Va altresì rilevato che la norma in questione si applica a tutto il 'sopra 100.000 euro' e quindi anche ad affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria fissata al momento a 193.000 euro.

La norma riproduce anche le disposizioni del Dpr 554/99 sull'**operato della commissione giudicatrice** e lo **svolgimento delle sedute** nel corso delle quali la commissione giudicatrice valuta le offerte e dà notizia dell'attribuzione dei punteggi.

³² Determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: "Già nella determinazione n. 4/2007, questa Autorità ha espresso l'avviso che, nell'ambito degli appalti di servizi di ingegneria ed architettura, sia preferibile adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ossequio alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione; infatti, questo modello selettivo consente di valorizzare le capacità innovative del mondo professionale, volte ad aumentare il valore complessivo del servizio offerto.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa appare, quindi, il più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici rispetto al criterio del prezzo più basso, non funzionale alla valutazione dei profili tecnici e professionali, tipici delle attività di ingegneria e architettura".

In passato anche il Ministero delle Infrastrutture (Circolare n. 2473 del 16 novembre 2007) aveva precisato che "in merito ai criteri di selezione delle offerte, nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, appare il più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici rispetto al criterio del prezzo più basso, non funzionale alla valutazione dei profili tecnici e professionali, tipici delle attività di ingegneria e architettura. Si ritiene opportuno ricorrere al criterio del prezzo più basso soltanto in caso di semplicità e ripetitività delle prestazioni da svolgere.

L'articolo 267 (Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro) è del tutto nuovo e sostituisce le norme sugli affidamenti sotto soglia del precedente regolamento del '99, procedimentalizzando una fascia di incarichi che rappresenta dal punto di vista numerico quella più rilevante (l'80,7%, nel 2010, dell'intero volume delle gare per servizi di ingegneria e architettura, secondo i dati dell'Osservatorio OICE-Informatel).

La novità è indotta dall'articolo 57, comma 6 del Codice, cui rinvia l'articolo 91, comma 2 per l'**affidamento di servizi tecnici di importo inferiore a 100.000 euro**.

La norma del Codice prescrive che la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta (almeno cinque) debba fare seguito ad informazioni desunte da una indagine di mercato.

L'articolo 267 prevede quindi due modalità per individuare i soggetti da invitare: l'**istituzione di elenchi di operatori economici** ovvero sulla base di indagini di mercato finalizzate al singolo affidamento che si concretizzano nella pubblicazione di un **avviso di gara**, in ogni caso rispettando il **criterio di rotazione degli incarichi**.

In entrambi i casi la norma del Regolamento (comma 2) prescrive il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, correttamente e esaustivamente, interpretati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici³³ che ha anche specificato come le

³³ La determinazione dell'AVCP n. 5/2010 offre diverse indicazioni su come dare attuazione a tali principi: "La Comunicazione interpretativa della Commissione europea 2006/C 179/02, rifacendosi ad una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea, afferma che "i principi di uguaglianza di trattamento e di non discriminazione comportano un obbligo di trasparenza che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato alla concorrenza".

Il principio di non discriminazione implica, in particolare, il divieto di effettuare una selezione di concorrenti privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nell'ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni. Relativamente al principio della parità di trattamento, occorre evidenziare che lo stesso vieta non solo le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia, in pratica, le stesse conseguenze (sentenza Corte di giustizia C.E. 3 giugno 1992, causa C-360/89) e che detto principio ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra gli operatori economici che partecipano ad un appalto pubblico, imponendo che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti i competitori (sentenza Corte di giustizia C.E. 29 aprile 2004, causa C-496/99).

Ne deriva che la procedura deve svolgersi senza consentire che qualcuno dei partecipanti goda di informazioni privilegiate o di condizioni vantaggiose in sede di presentazione dell'offerta. In questo senso va ribadito che tutti gli operatori che partecipano alla procedura devono essere invitati contemporaneamente a presentare le loro offerte e che le lettere di invito devono contenere le medesime informazioni in relazione alla prestazione richiesta.

In base al principio di proporzionalità, la richiesta del possesso di requisiti minimi per la partecipazione alla procedura negoziata deve essere strettamente connessa alla tipologia ed all'importo dell'incarico, in quanto la richiesta di requisiti non proporzionali allo specifico appalto potrebbe comportare il pericolo di una indebita restrizione della concorrenza. Ne discende l'impossibilità di utilizzare, per gli appalti di importo pari o inferiore centomila euro, i requisiti previsti dalla normativa per gli affidamenti di progettazione di importo superiore a centomila euro ed in particolare i requisiti economico-finanziari.

Pertanto, nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla S.A. che consentano al professionista - tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti - la dimostrazione del possesso di una esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico (si richiama in merito quanto affermato nel precedente paragrafo sulle classi e categorie).

Il principio più significativo, che connota la procedura, è quello di trasparenza: la Corte di giustizia C.E. con sentenza del 7 dicembre 2000, causa C-324/98, ha ritenuto che l'obbligo di trasparenza cui è tenuta l'amministrazione aggiudicatrice consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti di servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione. Il principio di trasparenza va riferito sia alle forme di pubblicità che ai contenuti che devono essere riportati nell'avviso che viene pubblicato: questa Autorità ha più volte evidenziato che la carenza di pubblicità è apparsa spesso rilevante sia in relazione all'esiguo tempo di pubblicazione, sia ai mezzi utilizzati, spesso consistenti nella sola pubblicazione presso l'Albo pretorio.

Per quanto attiene, quindi, all'affidamento degli incarichi sotto l'importo di centomila euro, le stazioni appaltanti dovranno individuare forme di pubblicità adeguate alla rilevanza dell'affidamento, tenendo anche conto del contesto ambientale e di mercato nel quale operano.

Da tale principio deriva che, come meglio chiarito nei successivi paragrafi, l'avviso deve riportare, come prescrizione minima, almeno gli elementi essenziali della prestazione, l'importo del corrispettivo presunto, il tempo massimo di espletamento dell'incarico ed i criteri che verranno utilizzati per l'affidamento.

Il principio di trasparenza comporta, inoltre, che la scelta dell'affidatario debba essere resa nota, come del resto prevede l'articolo 267, comma 9 del regolamento di attuazione del Codice: tale disposizione prescrive la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del Codice, entro un termine non superiore a quello indicato nell'articolo 65, comma 1, del Codice.

Come indicato nella Comunicazione interpretativa della Commissione citata, l'obbligo di trasparenza postula anche il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione. In pratica, la garanzia di una procedura equa e imparziale costituisce il corollario necessario dell'obbligo di garantire una pubblicità trasparente.”

stazioni appaltanti debbano evitare di inserire nei bandi di gara (e ciò rileva anche per gli affidamenti di maggiore importo) **preferenze territoriali o locali**³⁴.

Per l'**istituzione di un elenco**, che dovrà avere la caratteristica di essere sempre “**aperto**” all’iscrizione di tutti coloro che avranno i requisiti e **aggiornato** (comma 6), il regolamento prevede: la pubblicazione di un avviso e la determinazione dei contenuti dello stesso con riferimento all’indicazione di classi e categorie, alle fasce di importo in cui si suddividerà l’elenco.

Ai soggetti interessati ad iscriversi all’elenco verrà richiesto di presentare i **curriculum** (da predisporre sulla base del nuovo allegato N, che sostituisce l’ allegato G del Dpr 554/99).

Il regolamento fa salva la **facoltà** per le stazioni appaltanti di chiedere anche **un livello minimo di requisiti**, con riguardo alla somma di tutti i lavori per i quali sono state svolte prestazioni di ingegneria e architettura, da definire in rapporto alla classe e categoria e alla natura e complessità dell’attività.

Nella domanda di iscrizione all’elenco occorrerà anche indicare i professionisti che svolgeranno le prestazioni, oltre al soggetto coordinatore delle prestazioni specialistiche (comma 5); se dovessero intervenire variazioni rispetto a quanto comunicato, il soggetto iscritto nell’elenco dovrà comunicare la variazione.

Alla nozione generica di **indagine di mercato** il regolamento dà sostanza prevedendo la pubblicazione di un **avviso**, da pubblicare sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dell’Osservatorio (di cui al comma 7 dell’articolo 66 del Codice), oltre che su quello della stazione appaltante, per un periodo di almeno 15 giorni.

Anche in questo caso l’avviso che avvia l’indagine di mercato deve prevedere i **requisiti** per potere essere presentati a formulare offerta e il regolamento precisa che possono essere individuati dei requisiti minimi alla stessa stregua di quanto previsto dal comma 3.

Per la **scelta degli offerenti** (almeno cinque), fra coloro che sono iscritti nell’elenco o che hanno risposto all’avviso di indagine di mercato, la norma regolamentare cita generiche “**modalità di scelta**”, facendo anche l’esempio del **sorteggio**. In sostanza o vengono definiti criteri (ovviamente oggettivi, trasparenti e sindacabili dal giudice amministrativo, come prevede la consolidata giurisprudenza in materia), o si procede sorteggiando i soggetti inseriti nell’elenco (nella classe e categoria oggetto di intervento) e quelli che hanno risposto all’avviso di indagine di mercato.

I risultati della scelta devono essere resi noti, sui siti del Ministero e dell’Osservatorio, oltre che su quello della stazione appaltante, entro 48 giorni dalla conclusione della procedura di aggiudicazione (alla luce del richiamo all’articolo 65, comma 1 del Codice operato dal comma 9 del Regolamento).

³⁴ Determinazione dell’AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: “Ogni limitazione territoriale nella individuazione dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento, così come nella valutazione delle pregresse esperienze in fase di valutazione delle offerte, deve essere considerata illegittima. Sul punto, infatti, già l’Autorità, con determinazione n. 3/2000, ha ritenuto, in una fattispecie relativa a un concorso di progettazione, del tutto illegittima la limitazione territoriale in quanto essa contrasta con il principio costituzionale di parità di trattamento di cui all’articolo 3 della Costituzione ed è preclusa dalla normativa comunitaria in materia di appalti di servizi laddove si impone alle amministrazioni aggiudicatrici parità di trattamento tra i relativi prestatori (articolo 3, comma 2 della direttiva 92/50 CEE). Analoghe considerazioni possono essere riferite anche alla fase di valutazione delle offerte per la quale il Consiglio di Stato (sezione V, sentenza n. 4338 del 10 settembre 2008) si è pronunciato affermando che, nella valutazione delle offerte, è illegittima la valorizzazione dell’esperienza maturata in un determinato ambito territoriale. In particolare, i giudici hanno asserito che in una gara di appalto non può essere attribuita natura di requisito professionale ad un periodo della propria attività lavorativa svolto in una determinata località o su un determinato territorio (nella specie, nel campo della “progettazione di modelli di sviluppo locale”). Pertanto, deve essere considerato illegittimo ogni bando di gara che produca l’effetto di restringere la concorrenza e la massima partecipazione degli operatori del settore senza un’ammissibile ragione, in violazione dell’articolo 49 (ex 59) del Trattato CE, norma applicabile a tutti gli appalti, di qualsiasi importo essi siano”.

Per gli **affidamenti fino a 20.000 euro** il comma 10 dell'articolo 267 prevede che si possa procedere all'**affidamento diretto** da parte del Responsabile del procedimento, così come prevede l'articolo 125, comma 11 del Codice.

3.4 Le garanzie del progettista (artt. 268-270)

Il Regolamento fa definitiva chiarezza di un problema interpretativo relativo all'applicabilità delle cauzioni provvisorie e definitive di cui all'articolo 75 del Codice.

In passato, vigente la Legge Merloni, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici aveva stabilito che all'affidatario della progettazione dovesse essere richiesta soltanto la polizza assicurativa a copertura degli errori o omissioni della progettazione³⁵.

La cauzione provvisoria e definitiva poteva quindi essere richiesta soltanto per l'affidamento di servizi diversi dalla progettazione e dalla redazione del piano di coordinamento della sicurezza: direzione lavori, collaudo e altri servizi tecnici.

Non tutte le stazioni appaltanti hanno però seguito le indicazioni dell'Autorità; adesso, la norma regolamentare in commento chiarisce espressamente l'esclusione dall'applicazione delle norme sulle garanzie previste dall'articolo 75 e 113 del Codice per le attività di "redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, oltre alle attività di supporto al responsabile del procedimento".

Viene quindi pienamente confermato l'orientamento dell'Authority per cui il **progettista si dovrà limitare ad acquisire la sola copertura assicurativa prevista dall'articolo 111 del Codice**, come disciplinata dall'articolo 269 del Regolamento.

Va notato il richiamo operato dall'articolo 268 agli articoli 127 e 128 del Regolamento: nel primo caso si intende indicare quali sono i soggetti tenuti a prestare le garanzie previste dal Codice. Nel secondo caso si intende specificare che le garanzie sono prestate, in caso di raggruppamento, dalla mandataria in nome e per conto delle mandanti (comma 1); viceversa, in caso di raggruppamento verticale, il richiamo al comma 2 dell'articolo 128 ha la finalità di chiarire che le garanzie assicurative debbano essere prestate "per le rispettive responsabilità pro-quota".

L'articolo 269 (Polizza assicurativa del progettista) replica le disposizioni dell'articolo 105 del Dpr 554/99 con una precisazione significativa in relazione all'applicazione della polizza nell'ambito dell'appalto integrato di cui all'articolo 53 del Codice: nelle due ipotesi (sulla base del progetto preliminare o del progetto definitivo), la norma regolamentare prevede che la polizza decorre dalla data di stipula della polizza con l'"affidatario".

³⁵ Determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio 2010: "Si ritiene utile rammentare che l'Autorità, con determinazione n. 6/2007, confermando quanto affermato dalla sentenza n. 1231 del 13 marzo 2007 del Consiglio di Stato (sezione V), ha chiarito che non può essere richiesta alcuna cauzione per partecipare a una gara d'appalto per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, né provvisoria, né definitiva, non essendo applicabile per estensione la disciplina sulle garanzie prevista per i lavori. Pertanto, la stazione appaltante può chiedere al progettista soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, ex articolo 111 del Codice. In tal senso, si esprime anche il nuovo regolamento di attuazione del Codice agli articoli 268 e 269". Con il Parere n. 102 del 09/04/2008 l'AVCP aggiunge e specifica che: "si deve ritenere che per le attività concernenti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria diverse dalla redazione del progetto e del piano di sicurezza, sono applicabili gli articoli 75 e 113 del d.Lgs. n. 163/2006 ... in base a quanto sopra considerato il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, la previsione della cauzione provvisoria negli incarichi professionali di collaudo, conforme alla normativa di settore".

4. Sistema di qualificazione delle imprese e qualificazione per appalto integrato

Le norme che vanno dall'articolo 76 al 91 riguardano il **sistema di qualificazione delle imprese di costruzione** per gli appalti e le concessioni e assorbono i contenuti del Dpr 34/2000.

Di particolare interesse ai fini associativi l'**articolo 79** che, al **comma 7** stabilisce l'obbligo per gli **appalti integrati e per le concessioni di lavori pubblici** di possedere l'attestato Soa per prestazioni di progettazione e costruzione e di dimostrare, in ogni caso il possesso dei **requisiti progettuali** previsti nel bando di gara per la redazione del progetto esecutivo. Così facendo la disposizione regolamentare potrà garantire effettivamente la stazione appaltante in ordine al livello professionale e tecnico di chi materialmente svolgerà la prestazione progettuale.

La norma specifica anche che lo "**staff tecnico di progettazione**" dell'impresa deve essere composto da laureati e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno; il numero dei tecnici varia da 2 a 6 a seconda delle classifiche di importo e almeno la metà devono essere laureati.

Strettamente connessa a questa norma è l'**articolo 92, comma 6** che obbliga l'impresa, nel caso in cui il proprio staff di progettazione non possieda i requisiti progettuali, a **partecipare in associazione con un progettista o individuandone in offerta uno che possieda i requisiti progettuali**; la partecipazione con/attraverso un progettista è invece sempre necessitata nel caso in cui l'impresa possieda la SOA per la sola esecuzione.

Va segnalato come questa prescrizione sia riportata anche nella norma sul dialogo competitivo (art. 113, comma 1): **nel bando di gara** devono infatti essere indicati i requisiti di qualificazione di cui all'articolo 40, "nonché i **requisiti per i progettisti**" e "gli operatori economici devono possedere i predetti requisiti progettuali, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nella proposta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione".

Si tratta di una disposizione che attua quanto previsto dal Codice all'articolo 53, comma 3 per gli appalti di lavori (la qualificazione per gare di concessione viene invece disciplinata, ancorché nelle stesse modalità, direttamente dal regolamento). Va però segnalato che la norma del Codice, invece di fare riferimento all'obbligo di "individuazione" di un progettista che possieda i requisiti progettuali, parla di obbligo di "avvalersi di progettisti qualificati da indicare in sede di offerta", con tutta probabilità richiamando non soltanto l'altrettanto generico concetto di individuazione (rectius "nomina"), ma anche strumenti quali l'avvalimento che trovano nello stesso Codice la loro disciplina. Se si accede a questa ipotesi, che ammette quindi l'impiego dell'avvalimento per la qualificazione negli appalti integrati (diversamente si potrebbe infatti sostenere che le uniche forme giuridiche ammesse siano quelle previste dall'articolo 92, comma 5 del regolamento, cioè l'"indicazione" e il raggruppamento), dal punto di vista operativo i progettisti, nel regolare i propri rapporti con le imprese di costruzioni, potrebbero quindi scegliere fra tre ipotesi:

- a) entrare nel raggruppamento (verticale);
- b) essere individuati (nominati) dall'impresa con un contratto ad hoc per la redazione del progetto esecutivo (e definitivo, nel caso di appalti integrato bandito sulla base del preliminare o in caso di concessione, ai sensi dell'articolo 92, comma 5 del regolamento);
- c) essere oggetto di avvalimento da parte dell'impresa per la documentazione dei requisiti di progettazione. In questo caso, in base all'articolo 49, comma 10 del Codice, il progettista che "presta" i requisiti progettuali potrebbe risultare subappaltatore per la fase di progettazione.

Rimanendo alla disciplina dell'appalto integrato va segnalata anche la disposizione (**articolo 120, comma 1**), che accoglie una specifica richiesta OICE, in precedenza confluita in un parere parlamentare quando fu approvato il secondo decreto correttivo del Codice, in base alla quale negli **appalti integrati**, applicando il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, i **fattori ponderali** da assegnare ai pesi o punteggi riguardanti gli elementi qualitativi devono essere **superiori a 65**, rimanendo al prezzo, al tempo e ad altri eventuali elementi quantitativi non più dei restanti 35 fattori ponderali.

Particolare attenzione occorre prestare alla disciplina dettata dagli articoli 168 e 169 che definisce i **compiti del responsabile del procedimento, del progettista e dell'impresa, successivamente all'aggiudicazione di un appalto integrato.**

Il RUP ha infatti l'onere, decorsi dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, di avviare le procedure per acquisire i pareri e per l'approvazione del progetto definitivo. Successivamente sarà possibile che l'affidatario debba procedere all'adeguamento del progetto definitivo; nel caso in cui ciò non dovesse avvenire ("entro una data perentoria" assegnata dal RUP) la stazione appaltante potrà procedere all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e allo scorrimento della graduatoria (fino al quinto classificato) per una nuova aggiudicazione.

Una volta concluso il processo di messa punto del progetto definitivo sarà il RUP a fare l'ordine di servizio per l'avvio della progettazione esecutiva. In questa fase il progettista potrà (se lo ritenga necessario e previo avviso al RUP) effettuare ulteriori studi o indagini di maggiore dettaglio rispetto al progetto preliminare posto a base di gara, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi (il che presuppone che tali attività vengano in qualche modo calcolate prima dell'effettuazione del ribasso in sede di gara).

Rimane fermo il principio (comma 4) che il progetto esecutivo non possa prevedere variazioni alla qualità e alla quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo offerto in gara, ad eccezione delle varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del Codice (sopravvenute disposizioni legislative, cause impreviste e imprevedibili, possibilità di usare tecnologie non esistenti al momento della progettazione, c.d. "sorpresa geologica", idrica o simile, rinvenimenti imprevisti).

In questi casi le variazioni che devono essere introdotte al progetto esecutivo si valutano in rapporto ai prezzi contrattuali e, laddove necessario, in base a nuovi prezzi ricavati dai prezziari e, comunque, secondo quanto prevede l'articolo 163 del Regolamento. Se invece le varianti sono dovute ad errore o omissione del progetto definitivo, i costi sono a carico dell'affidatario del contratto di appalto.

Analoga disciplina viene prevista per il caso dell'appalto integrato sulla base del progetto definitivo.

Per l'**approvazione** del progetto esecutivo la stazione appaltante **sente sempre il progettista** che ha predisposto il preliminare.

In via generale, per quel che attiene al **sistema di qualificazione** per le imprese di costruzioni, nel Regolamento sono contenute alcune norme che, modificando il Dpr 34/2000 (a sua volta confluito nel Regolamento generale), rivedono i "paletti" per ottenere le attestazioni SOA secondo criteri che assicurino maggiore trasparenza e valorizzazione della specializzazione nell'esecuzione dei lavori.

Vengono così meglio definiti gli obblighi delle imprese (che potranno essere multate se non collaborano con l'Autorità, alla quale spetta il compito di verifica complessiva sul sistema di qualificazione) e delle SOA "nei confronti delle quali, in caso di inosservanza delle norme, saranno applicabili sanzioni pecuniarie e interdittive fino alla revoca dell'autorizzazione).

Viene inoltre aumentato il numero delle opere cosiddette "superspecialistiche", che necessitano di particolare "specializzazione" e che, se di importo superiore al 15% del valore dell'appalto, non possono essere subappaltate ma richiedono l'associazione temporanea di imprese.

Particolarmente selettiva diventa la qualificazione nella categoria OG11, per la quale l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS3, OS5, OS28 e OS30, almeno il 70% dei requisiti di ordine speciale; viene inoltre stabilito che i certificati di lavori relativi alla categoria OG11 sono utilizzati unicamente per la qualificazione in tale categoria e che ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando, un



insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG11 qualora dette lavorazioni siano riferibili ad almeno 3 delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS3.

Gli articoli da 97 a 104 contengono le disposizioni sulle procedure tecniche e amministrative per la **qualificazione del contraente generale** (compiti del responsabile del procedimento, documentazione da fornire, adempimenti per le imprese straniere, ricorsi amministrativi contro le attestazioni) che ricalcano pedissequamente i contenuti del d.m. 27 maggio 2005.

5. Dialogo competitivo.

Per questo istituto il regolamento (art. 113) chiarisce, nel dettare le norme di dettaglio alla disciplina dell'articolo 58 del Codice, che i soggetti che partecipano (o meglio, che sono ammessi a partecipare dalla stazione appaltante) alla procedura devono presentare una o più proposte, corredate da uno studio di fattibilità con la relativa previsione di costo.

La stazione appaltante, ricevute le proposte, potrà anche chiedere ai candidati di presentare migliorie alle proposte presentate.

Sulla base della soluzione o delle soluzioni prescelte, sarà poi la stazione appaltante ad inserire l'intervento nella programmazione triennale dei lavori pubblici.

Per partecipare al dialogo sarà necessario anche possedere requisiti progettuali come definiti nel bando, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nella proposta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Le offerte finali dovranno essere corredate dal progetto preliminare dell'opera e dal capitolato speciale d'appalto, mentre l'aggiudicatario del dialogo provvederà alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva e all'esecuzione dell'opera.

E' possibile, se il bando del dialogo competitivo lo prevede, che siano assegnati premi ai partecipanti al dialogo, anche se poi si dovessero ritenere inadeguate le proposte presentate (ai sensi del comma 11 dell'articolo 58 del Codice); in questo caso con il pagamento dei premi la stazione appaltante acquisisce anche la proprietà intellettuale del progetto preliminare presentato dall'"affidatario".